



**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 14 SETTEMBRE 2022**

L'anno duemilaventidue, addì 14 del mese di settembre, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 9,00 con nota prot. n. 188812 pos. II/8 del 8 settembre 2022 inviata per e-mail, si è riunito presso la sala delle adunanze del Rettorato, per trattare il seguente ordine del giorno.

- 1) Comunicazioni
- 2) PNRR_Misura 4.2 Linea 1.3 - Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base - Costituzione società consortile a responsabilità limitata quale HUB del progetto denominato "Italian Ageing Society – AGE-IT ("AGE-IT scarl")
- 3) PNRR_Misura 4.2 Linea 1.3 Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base (PE)" - Adesione dell'Università degli Studi di Firenze ai soggetti giuridici (Hub) nell'ambito dei progetti PE di cui l'Ateneo è partner
- 4) Partecipazione Università di Firenze all'Avviso pubblico del Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) al PNRR - Conferimenti mandati collettivi di rappresentanza

Sono presenti:

- Prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice
- prof. Marco Biffi, membro interno
- prof.ssa Elisabetta Cerbai, membro interno
- prof. Andrea Lippi, membro interno
- dott.ssa Marta Billo, membro interno
- dott. Marco Moretti, membro esterno
- sig.na Lucrezia Berretti, rappresentante degli studenti
- sig. Niccolò Masiero, rappresentante degli studenti

Sono assenti giustificati:

- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof.ssa Ada Carlesi, membro esterno

Partecipa, altresì, alla seduta il dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello Statuto, il Prorettore Vicario, prof. Giovanni Tarli Barbieri.

Ai sensi dell'art. 4, c. 7 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, assistono alla seduta Annalisa Cecchini e Cristiano Burgio dell'Unità Funzionale "Segreteria e Cerimoniale", per l'approntamento della documentazione inerente all'ordine del giorno e per l'attività sussidiaria ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI**»

O M I S S I S

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**PNRR_MISURA 4.2 LINEA 1.3 - PARTENARIATI ESTESI ALLE UNIVERSITÀ, AI CENTRI DI RICERCA, ALLE AZIENDE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DI BASE – COSTITUZIONE SOCIETÀ' CONSORTILE A**

RESPONSABILITA' LIMITATA QUALE HUB DEL PROGETTO DENOMINATO "ITALIAN AGEING SOCIETY-AGE-IT" ("AGE-IT SCARL")»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, particolarmente per quanto ivi stabilito all'art. 39 "Partecipazione ad organismi di diritto privato", commi 1, 2 e 4, in virtù dei quali: "1. Per lo svolgimento di attività strumentali o complementari ai fini istituzionali dell'Università, possono essere costituiti organismi di diritto privato (...) sempre che sia garantita, per legge o sulla base di valido patto sociale, la responsabilità limitata dell'Università. 2. La relativa competenza appartiene al Consiglio di Amministrazione. 4. Il Rettore nomina i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società dei quali l'Università faccia parte, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione";
- visto il Piano strategico 2022-2024 dell'Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022, e in particolare gli ambiti 2 e 3 relativi alla Ricerca;
- visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 341 del 15 marzo 2022, che ha emanato Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 31 del suddetto Avviso, i Partenariati estesi sono programmi caratterizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e problem solving, realizzati da reti diffuse di università, Enti pubblici di ricerca (EPR), ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in una struttura consortile. Tali programmi hanno l'ambizione di contribuire a rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e a promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali. I programmi di ricerca, di base o applicata, saranno orientati alle tematiche previste dal PNR e dai cluster di Horizon Europe;
- preso atto che l'importo dell'agevolazione concessa per ciascun Partenariato esteso, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva di cui all'Avviso succitato, è compreso tra un minimo di euro 80.000.000,00 (ottantamiliardi) e un massimo di euro 160.000.000,00 (centosessantamiliardi), così come previsto dall'art. 8 comma 1 del citato Avviso emanato con D.D. n.341/2022;
- viste, in particolare, le seguenti disposizioni contenute nel citato D.D. 341 del 15 marzo 2022:
 - art. 4 "*Soggetto proponente, soggetto attuatore e soggetto realizzatore*", commi 5, 6, 7 e 8: "5. L'Hub è il soggetto attuatore, costituito da Università statali, EPR vigilati dal MUR, Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, altri soggetti pubblici e deve prevedere il coinvolgimento di soggetti privati, impegnati in attività di ricerca, riconosciuti come altamente qualificati. 6. L'Hub è appositamente costituito per la realizzazione del Partenariato esteso di cui al presente Avviso, successivamente alla data di eventuale aggiudicazione della proposta progettuale. Deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato. Le Università e gli EPR individuano la maggioranza dei componenti degli organi di governo dell'Hub. 7. L'Hub rappresenta il referente unico per l'attuazione del Partenariato esteso nei confronti del MUR. Svolge esclusivamente le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato esteso, riceve le tranche di agevolazioni concesse, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle

attività svolte dagli SPOKE e loro affiliati. 8. L'Hub, al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente, può reclutare un programme/research manager e si dota di un'adeguata governance con la partecipazione di soggetti privati all'interno del Consiglio d'Amministrazione e, ove presente, nel Comitato Scientifico.”;

• art. 11 “Modalità di valutazione e approvazione della domanda”, comma 4: “La valutazione delle proposte progettuali dei Programmi di ricerca e innovazione dei Partenariati estesi avviene secondo le seguenti modalità:

Fase 1 - Manifestazione di interesse: i soggetti proponenti descrivono gli elementi della proposta di cui al successivo articolo 12 del presente Avviso e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione. La valutazione si conclude con la definizione di una graduatoria di ammissione alla Fase 2.

Fase 2 - Proposta integrale: i soggetti proponenti le proposte progettuali ammessi alla Fase 2 saranno invitati a presentare la Proposta integrale del Programma di ricerca e innovazione del Partenariato esteso, secondo le modalità di cui al successivo articolo 13.

Fase negoziale: sulla scorta di quanto trasmesso dai soggetti proponenti, il MUR avvia con questi ultimi una negoziazione finalizzata alla definizione del Programma di ricerca e innovazione, alla quantificazione dell'agevolazione e all'emanazione del decreto di concessione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 14.”;

• art. 14 “Fase Negoziale e decreto di concessione”, comma 1: “La fase negoziale è propedeutica all'adozione del decreto di concessione dell'agevolazione e del relativo Disciplinare da perfezionare mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo da parte del soggetto attuatore (Hub) (...)”;

• art. 15 “Obblighi del Soggetto attuatore”, comma 1, lett. a): “avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi, e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti (...) e provvedere all'indicazione della data d'avvio della fase operativa”;

• art. 16 “Modalità di gestione degli interventi”, commi 1 e 2: “Il MUR adotta per ciascun Partenariato esteso ammesso al finanziamento, il decreto di concessione del finanziamento. Formano parte integrante del decreto di concessione il Programma di ricerca e innovazione (...), comprensivo del cronoprogramma, milestones e target (...) e del piano dei pagamenti (...). 2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, è trasmesso al soggetto attuatore (Hub) per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo”;

• art. 17 “Modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione delle spese”, comma 2: “Il soggetto attuatore (Hub), in esito alla fase di sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10% dell'importo agevolato (...)”;

- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 1243 del 2 agosto 2022, recante l'approvazione delle graduatorie della Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento all'Avviso pubblico adottato con Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022 sopra citato, dalle quali risulta che la proposta progettuale di cui l'Ateneo è Proponente, come sopra descritto, è stata ammessa alla Fase 2 dell'Avviso stesso, avendo raggiunto il punteggio stabilito a tal fine;
- tenuto conto che il M.U.R. intende a questo punto procedere, con la massima sollecitudine, alla fase negoziale per tutte le suddette proposte progettuali, per addivenire entro il 26 settembre p.v. all'emanazione del relativo decreto ministeriale di finanziamento e quindi alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui sopra;
- riscontrata pertanto la necessità di provvedere, per tutte le suddette proposte progettuali, alla formale costituzione del Soggetto Attuatore (Hub), secondo i requisiti a ciò previsti dall'art. 4, commi 5, 6, 7, 8 del D.D. n. 341 sopra citato;
- preso atto che, con specifico riguardo alla proposta progettuale in oggetto, è stata individuata dall'Università degli Studi di Firenze, quale Soggetto Promotore, di concerto con tutti i partners progettuali, quale forma giuridica più appropriata da utilizzare per la costituzione del relativo Soggetto Attuatore, quella della società consortile a responsabilità limitata, sulla scorta delle

seguenti motivazioni, per ciascuno dei seguenti rispettivi profili:

- forma giuridica dell'Hub: l'Avviso prevede espressamente che l'HUB debba avere personalità giuridica autonoma (Art. 4 comma 6: "*L'Hub (...). Deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato.*"); il consorzio con attività esterna, pur essendo stato definito quale autonomo centro di rapporti giuridici, è un'aggregazione di soggetti priva di personalità giuridica. Pertanto, sebbene tale personalità potrebbe essere successivamente richiesta, ciò comporterebbe una diversa ed autonoma procedura, non scontata negli esiti e che, comunque richiederebbe una tempistica non conciliabile con le tempistiche indicate dall'Avviso. Quanto alla responsabilità verso i terzi il consorzio, con attività esterna ha una autonomia patrimoniale che però non è piena. a tal riguardo la legge prevede che i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile, cioè sul patrimonio comune del consorzio, ma è altresì prevista (art. 2615 del codice civile) una responsabilità solidale dei consorziati, per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati e, in caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote;
- necessità del perseguimento di finalità istituzionali, tra quelle previste dall'art. 4, commi 1 e 2, del D.LGS. 19.08.2016, n. 175: rispetto alla partecipazione, in veste di Hub, all'Avviso emanato con il D.D. M.U.R. n. 341 sopra citato, la costituzione della s.c.ar.l. in oggetto rientra, sotto la fattispecie dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ateneo e agli altri enti partecipanti, che – per definizione stessa dell'Avviso (art. 2) - sono necessariamente Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal M.U.R.; inoltre, il medesimo D.LGS. 19.08.2016, n. 175, prevede ora espressamente, all'art. 4-bis "*Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" - norma inserita dall'art. 25-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 – che "*Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto*";
- convenienza economica: la partecipazione in veste di Hub all'Avviso più volte citato permetterà all'Ateneo, in caso di esito positivo di detta partecipazione, di attingere al finanziamento reso disponibile a tale scopo dall'Avviso stesso, compreso tra un minimo di euro 80.000.000,00 (ottantamiloni) e un massimo di euro 160.000.000,00 (centosessantamiloni), così come previsto dall'art. 8 comma 1 del citato Avviso emanato con D.D. n.341/2022;
- sostenibilità finanziaria: in base alla proposta progettuale di cui sopra, i costi di funzionamento e gli altri propri dell'attività oggetto della costituenda s.c.ar.l. sono soddisfatti mediante le risorse provenienti dal suddetto finanziamento della proposta progettuale stessa;
- possibile destinazione alternativa delle risorse impegnate: le risorse che si prevede di investire ed impiegare nella costituenda s.c.ar.l. provengono dal finanziamento della medesima proposta progettuale alla cui realizzazione la società in oggetto è finalizzata;
- possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato: stante la sopracitata formulazione dell'art. 4, comma 6, del D.D. n. 341, non è possibile gestire sotto altra forma – pertanto, né in amministrazione diretta, né mediante affidamento in appalto - l'attività dell'Hub;
- efficienza, efficacia, economicità: la forma giuridica della s.c.ar.l. consente di associare la natura consortile, richiesta dal citato Avviso per il Soggetto Attuatore, all'altro requisito, come sopra stabilito dall'Avviso per il soggetto stesso, della personalità giuridica; e ciò, permettendo di sfruttare le modalità organizzative offerte dai tipi contrattuali delle società di capitali, che sono quelle, da un lato più strutturate e dettagliatamente disciplinate e d'altro lato più garanti di una completa autonomia del patrimonio e della responsabilità dell'ente partecipato rispetto agli enti partecipanti, tra tutte quelle messe a disposizione dall'ordinamento giuridico a tale scopo (efficacia); in particolare, la s.r.l. costituisce tra il tipo contrattuale di società di capitali senz'altro più semplice e versatile (efficienza); tale forma giuridica, inoltre, permette di sfruttare, per la tenuta dei bilanci e della contabilità e pertanto per il controllo dell'andamento economico, la

completa e rigorosa architettura giuridico-contabile preordinata per il funzionamento delle imprese commerciali e, sotto il profilo dei costi di funzionamento degli organi, rimane soggetta ai rigorosi vincoli di spesa stabiliti a tale scopo dal D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (economicità);

- compatibilità con le norme dei trattati UE e della disciplina degli aiuti alle imprese: l'Avviso citato, cui la partecipazione progettuale in questione è diretta e che pone come requisito la costituzione di un Soggetto Attuatore dotato di autonoma personalità giuridica, è esso stesso fonte di derivazione comunitaria, in quanto emanato in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU; l'Avviso, poi, contiene puntuali norme dirette a garantire il rispetto delle norme in questione in sede di realizzazione delle specifiche attività attraverso le quali il Soggetto Attuatore realizzerà il proprio scopo sociale;

- metodo di scelta dei soci privati: i soci privati della s.c.a r.l. corrispondono ai soggetti privati che sono partner della proposta progettuale di ricerca e sviluppo alla cui presentazione è teso l'Avviso citato; la loro compagine, pertanto, si è formata in base al progressivo apporto, confronto e messa a punto dei rispettivi possibili contributi progettuali, attraverso una reciproca sinergia che ha consentito di produrre infine il complessivo progetto in questione; senza possibilità, dunque, di procedere, al contrario, alla scelta dei partner, anche privati, disponendo di un progetto a monte e proseguendo in base a requisiti, criteri ed elementi di valutazione preordinati. D'altronde la valutazione del progetto è stata effettuata, ai sensi dell'art. 12 del suddetto Avviso, anche in considerazione della compagine dei soggetti, pubblici e privati che avrebbero costituito l'HUB;

- visto il D.LGS. 19.08.2016, n. e ivi, specificamente, le seguenti disposizioni:

- art. 5, commi 1 e 2: "*1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società (...) avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica (...) deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*";

- art. 7, commi 1-5: "*1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: (...) d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche. 2. L'atto deliberativo (...) contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli (...) 2463 del codice civile, (...) per le società a responsabilità limitata. 4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante. 5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.*";

- art. 11, commi 2, 3 e 8: "*2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, (...). 8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. (...)*";

- tenuto conto che, in ottemperanza delle previsioni dell'art. 5, commi 3 e 4, e dell'art. 7, comma 4,

- del medesimo succitato D.LGS. 19.08.2016, n. 175 con riguardo all'atto deliberativo di costituzione della società a partecipazione pubblica, l'amministrazione è tenuta – oltre che alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale - all'invio alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, in via preventiva, come specificato dalla modifica introdotta dalla legge n.118 del 5 agosto 2022, ed all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato;
- ritenuto che le motivazioni, come sopra riferite, sulla cui scorta il Soggetto Promotore, di concerto con tutti gli altri partners progettuali, sono giunti ad individuare, quale forma giuridica più appropriata da utilizzare per la costituzione del Soggetto Attuatore della proposta progettuale in oggetto, quella della società consortile a responsabilità limitata, soddisfacendo del tutto esaurientemente i requisiti motivazionali e procedurali richiesti dalle sopra citate norme del D.LGS. 19.08.2016, n. 175;
 - condivise pertanto e fatte proprie integralmente, con la presente delibera, tutte le suddette motivazioni, che qui si intendono integralmente ripetute quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
 - visto il testo di Statuto predisposto per la disciplina del costituendo Soggetto Attuatore di cui sopra, denominato “Italian Ageing Society – AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata (in forma abbreviata "AGE-IT scarl")”;
 - visto l’art. 2463 c.c., che - in virtù del rimando ad esso effettuato giusta il combinato disposto degli artt. 2602 e 2615-ter c.c. – stabilisce il contenuto essenziale dell’atto costitutivo del Soggetto Attuatore in oggetto, stante la forma giuridica per esso individuata, come sopra, della società a responsabilità limitata con scopo consortile;
 - tenuto conto che la Proposta progettuale, approvata col citato Decreto Direttoriale M.U.R. n. 1243 del 2 agosto 2022, prevede che i partner che andranno a costituire il Soggetto Attuatore (Hub) del Partenariato esteso siano, oltre all’Università degli Studi di Firenze (Soggetto Promotore), i seguenti altri soggetti: Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", Università degli Studi di Padova, Università Ca’ Foscari Venezia, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università della Calabria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani - IRCCS INRCA, Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA, Università Vita-Salute San Raffaele, Tech4Care SRL, Beta 80 PA Software e Sistemi, Confcooperative e Sanofi SRL;
 - tenuto conto che il numero di soci (22) nonché la presenza di 14 soci, aventi la natura di amministrazione pubblica, ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 19 agosto 2016, n.175, richiede tempi e procedure per la costituzione dell’Hub, tali da non consentire l’immediata costituzione della Società con l’ingresso contemporaneo, entro la data del 26 settembre 2022 – data, come detto sopra, indicata dal MUR per l’emanazione del relativo decreto ministeriale di finanziamento e quindi della sottoscrizione dell’atto d’obbligo da parte dell’Hub che quindi deve risultare già costituita;
 - tenuto altresì conto che la procedura, per gli enti di natura pubblica è stata aggravata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n.118, che ha modificato l'art. 5 del D.LGS.175/2016 prevedendo, in buona sostanza, che la delibera, che ogni Pubblica amministrazione è tenuta ad adottare, ai sensi del comma 1 del citato art. 5 D.LGS. 175/2016, per la costituzione della società, deve essere inviata, non più come in precedenza, a soli fini conoscitivi, ma in via preventiva, alla Corte dei Conti che ha 60 giorni per esprimere un proprio parere;
 - ritenuto pertanto, al fine di rispettare la tempistica suddetta, risulta necessario costituire, in una prima fase, la Società con funzione di Soggetto Attuatore, con la partecipazione dell’Università di Firenze, quale Soggetto Promotore e un altro soggetto privato, individuato nella Tech4Care SRL,, con un capitale iniziale di €20.000,00 (ventimila) prevedendo, nello statuto della società, una fase transitoria di due mesi, entro i quali, l’Organo Amministrativo della Società, potrà deliberare aumenti di capitale fino alla concorrenza di complessivi €220.000,00 (duecentoventimila), da offrire in quote di €10.000,00 agli altri soggetti co-fondatori della Società;

- tenuto conto che l'importo che l'Università degli Studi di Firenze, quale ente fondatore vigilato dal M.U.R. del Soggetto Attuatore in oggetto, in virtù dei preventivi accordi ed impegni assunti tra tutti i partners della proposta progettuale in questione, è tenuta a versare alla costituenda Scarl è pari ad € 10.000,00 (diecimila), in proporzione alla quota di partecipazione del 4,54%, che l'Ateneo assume nel capitale sociale di € 220.000,00 (duecentoventimila) della costituenda società, da versare all'atto della stipula notarile del contratto costitutivo e che è previsto un contributo annuale alle spese di gestione della s.c.ar.l., da parte di tutti i soci, pari al massimo a € 10.000,00;
- tenuto conto che, per statuto (art. 8-bis), i soci pubblici avranno diritto a nominare la maggioranza dell'Organo amministrativo della Società;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze del 29 aprile 2022, con la quale, oltre ad essere stata approvata la partecipazione dell'Ateneo alla proposta progettuale in oggetto, in qualità di soggetto Proponente -è stato autorizzato il pagamento delle quote di adesione agli HUB che saranno costituiti in caso di finanziamento delle proposte progettuali, ponendo la spesa delle prime annualità, stimata tra € 200.000,00 e € 280.000,00, a carico del Bilancio di previsione 2022 – progetto 13DIP150000;
- preso atto dell'istruttoria di cui sopra,

delibera

1. si approva la costituzione della società consortile denominata "Italian Ageing Society – AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata (in forma abbreviata "AGE-IT s.c.ar.l"), con capitale sociale, a regime, di € 220.000,00 (duecentoventimila), il cui oggetto sociale è essere Soggetto Attuatore (Hub) del Partenariato esteso di cui in premessa, che sarà retta e disciplinata dal relativo Statuto sociale, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All.1), e che a tale scopo s'intende pertanto qui contestualmente approvato, autorizzando la partecipazione a detta costituenda società, da parte dell'Università degli Studi di Firenze, per una quota pari al 4,54% del suddetto capitale sociale e pertanto pari ad € 10.000,00 (diecimila);
2. la Rettrice è autorizzata ad intervenire in nome e per conto dell'Ateneo alla stipula dell'atto costitutivo della società consortile come sopra approvata, per:

- sottoscrivere l'atto stesso;
- sottoscrivere eventuali patti parasociali che le parti ritenessero necessari;

autorizzando a tale scopo la Rettrice stessa, specificamente ed espressamente, a quanto segue:

- a) determinare ed approvare gli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come di seguito elencati:
 1. compagine sociale, 2. comune della sede legale, 3. capitale sottoscritto e versato, 4. conferimenti di ciascun socio e rispettive quote, 5. importo spese costituzione, prevedendo a tale scopo espressa facoltà di subdelega;
- b) determinare di concerto con tutti gli altri partners progettuali ed approvare eventuali patti parasociali, il cui scopo è quello di regolare ulteriormente, in aggiunta ed al di fuori dello statuto societario, i rapporti reciproci tra i soci e gli obblighi scaturenti, per ciascuno di essi, dal contratto sociale;
- c) apportare direttamente al testo di statuto di cui sopra modifiche non sostanziali, ove necessarie per addivenire alla stipula, ovvero le modifiche che saranno necessarie anche a seguito delle osservazioni che perverranno da parte della Corte dei Conti, senza necessità di ulteriore esame ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione prevedendo a tale scopo espressa facoltà di subdelega;
 - scegliere la forma dell'organo amministrativo – tra quelle previste dallo Statuto sociale come sopra approvato - da dare alla costituenda società in oggetto, anche in via provvisoria; conferendo a tale scopo alla Rettrice stessa il mandato - con espressa facoltà di subdelega - di nominare gli organi e gli amministratori della costituenda società e prevedendo al riguardo la possibilità – laddove sia consentito ai sensi del D.LGS. 19.08.2016, n. 175 – di nominare persone appartenenti ai ruoli del personale docente dell'Ateneo stesso e – nel caso – altresì prevedendo la possibilità di nominare sé stessa;
3. si autorizza a sottoscrivere e contestualmente versare in denaro la somma di € 10.000 per la costituzione del capitale sociale della s.c.ar.l., proporzionale alla quota di partecipazione del 4,54%, che l'Ateneo assume nel capitale sociale di € 220.000,00 (duecentoventimila) della costituenda

società; tale contributo è posto a carico del bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022, progetto 13DIP150000;

4. si autorizza il pagamento di un contributo annuale alle spese di gestione della s.c.ar.l. pari al massimo a €10.000, per la prima annualità, a carico del progetto 13DIP150000, a valere sul quale sarà data copertura finanziaria provvisoria anche dei costi previsti per le successive annualità, nelle more della disponibilità in bilancio degli overhead dei Progetti PNRR, per la quota di competenza dell'Ateneo, su cui dovranno essere sostenuti tali oneri.
5. la Rettrice è altresì autorizzata, specificamente ed espressamente, a conferire apposita procura speciale per il compimento di tutte le attività ed operazioni elencate al precedente punto 2 della presente delibera.

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

La presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo e inviata all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, e dell'art. 7, comma 4, del D.LGS. 19.08.2016, n. 175.

Sul punto 3 dell'O.D.G. «PNRR - MISURA 4.2 LINEA 1.3 PARTENARIATI ESTESI ALLE UNIVERSITÀ, AI CENTRI DI RICERCA, ALLE AZIENDE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DI BASE (PE)» - ADESIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE AI SOGGETTI GIURIDICI (HUB) NELL'AMBITO DEI PROGETTI PE DI CUI L'ATENEO È PARTNER»

O M I S S I S

1. Adesione al Partenariato Esteso 3 “multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate – RETURN”
--

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Università degli Studi di Firenze, particolarmente per quanto ivi stabilito all'art. 39 “Partecipazione ad organismi di diritto privato”, commi 1, 2 e 4, in virtù dei quali: “1. Per lo svolgimento di attività strumentali o complementari ai fini istituzionali dell'Università, possono essere costituiti organismi di diritto privato (...) sempre che sia garantita, per legge o sulla base di valido patto sociale, la responsabilità limitata dell'Università. 2. La relativa competenza appartiene al Consiglio di Amministrazione. 4. Il Rettore nomina i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società dei quali l'Università faccia parte, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione”;
- visto il Piano strategico 2022-2024 dell'Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022, e in particolare gli ambiti 2 e 3 relativi alla Ricerca;
- visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 341 del 15 marzo 2022, che ha emanato Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- visti in particolare l'art. 4, commi 5, 6, 7 e 8 in tema di “Soggetto proponente, soggetto attuatore e soggetto realizzatore”, l'art. 11 “Modalità di valutazione e approvazione della domanda”, 14 “Fase Negoziale e decreto di concessione”, 15 “Obblighi del Soggetto attuatore”, 16 “Modalità di gestione degli interventi” e 17 “Modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione delle spese” del

citato D.D. 341 del 15 marzo 2022;

- considerato che in risposta al suddetto Avviso l'Università di Firenze, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022 ha partecipato, in qualità di Spoke e partecipante all'HUB, alla proposta progettuale per la creazione di un PE denominato "RETURN - multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate";
- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 1243 del 2 agosto 2022, recante l'approvazione delle graduatorie della Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento al suddetto Avviso, dalle quali risulta che la proposta progettuale del Partenariato Esteso "RETURN", è stata ammessa alla Fase 2 dell'Avviso stesso, avendo raggiunto il punteggio stabilito a tal fine;
- tenuto conto che il M.U.R. intende procedere con la massima sollecitudine alla fase negoziale per tutte le suddette proposte progettuali, per addivenire entro il 26 settembre p.v. all'emanazione del relativo decreto ministeriale di finanziamento e quindi alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui sopra;
- riscontrata pertanto la necessità di provvedere, per la suddetta proposta progettuale, alla formale costituzione del Soggetto Attuatore (Hub), secondo i requisiti a ciò previsti dall'art. 4, commi 5, 6, 7, 8 del D.D. n. 341 sopra citato;
- preso atto che il soggetto promotore del suddetto PE ha individuato la Fondazione di partecipazione come forma giuridica dell'HUB, denominata "RETURN - multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate";
- considerato che la Fondazione in partecipazione consente di riconoscere prerogative diverse ai soggetti partecipanti e di dare un peso differenziato all'attività decisionale dell'Hub anche in funzione del differente contributo versato;
- considerato che la Fondazione in partecipazione consente altresì di dare rappresentanza a tutti i partecipanti negli organi decisionali anche in presenza di un loro alto numero, come appunto nel caso del Partenariato Estesi;
- considerato che la Fondazione limita la responsabilità patrimoniale dei membri al solo capitale versato;
- preso atto che la bozza di Statuto della suddetta Fondazione è ancora in via di elaborazione;
- ritenuto che i tempi indicati dal MUR per la costituzione dei soggetti Attuatori (Hub) giustifichino una successiva approvazione con proprio D.R. da parte della Rettrice, dopo averne verificato l'aderenza agli scopi dell'Hub e all'Avviso del MUR, dello statuto della Fondazione;
- considerato che l'Università di Firenze parteciperà alla costituenda Fondazione con il ruolo di Fondatore partecipante a fronte del versamento di una quota di adesione pari al massimo a € 30.000,00;
- considerato che il Consiglio di Amministrazione del 29.4.2022 ha deliberato che la quota di adesione alla costituenda Fondazione fosse posta, per la prima annualità, a carico del Bilancio di previsione 2022 – progetto 13DIP150000;
- visto il bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022;
- preso atto della presente istruttoria,

Delibera

- di autorizzare la Rettrice alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione in partecipazione denominata "RETURN - multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate" il cui oggetto sociale è essere Soggetto Attuatore (HUB) del Partenariato esteso di cui in premessa, che sarà retta e disciplinata dal relativo Statuto sociale;
- di autorizzare la Rettrice di approvarne il relativo Statuto con proprio D.R. di urgenza, dopo averne verificato l'aderenza agli scopi e all'Avviso del MUR;
- di autorizzare la Rettrice a designare il componente dell'organo amministrativo nominato su designazione delle Università statali e non statali che rivestono la qualifica di membri Fondatori, prevedendo al riguardo la possibilità, di designare persone appartenenti ai ruoli del personale docente dell'Ateneo stesso e, nel caso, altresì prevedendo la possibilità di nominare sé stessa;
- la Rettrice è altresì autorizzata, specificamente ed espressamente, a conferire apposita procura speciale per il compimento di tutte le attività ed operazioni elencate ai precedenti punti della presente delibera;
- di autorizzare il pagamento della somma massima di € 30.000,00 per la partecipazione alla costituenda Fondazione con il ruolo di Fondatore partecipante, ponendo tale contributo a carico del bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022, progetto 13DIP150000.

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

2. Adesione al Partenariato Esteso 5 “Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society – CHANGES”

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Università degli Studi di Firenze, particolarmente per quanto ivi stabilito all'art. 39 “Partecipazione ad organismi di diritto privato”, commi 1, 2 e 4, in virtù dei quali: *“1. Per lo svolgimento di attività strumentali o complementari ai fini istituzionali dell'Università, possono essere costituiti organismi di diritto privato (...) sempre che sia garantita, per legge o sulla base di valido patto sociale, la responsabilità limitata dell'Università. 2. La relativa competenza appartiene al Consiglio di Amministrazione. 4. Il Rettore nomina i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società dei quali l'Università faccia parte, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione”*;
- visto il Piano strategico 2022-2024 dell'Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022, e in particolare gli ambiti 2 e 3 relativi alla Ricerca;
- visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 341 del 15 marzo 2022, che ha emanato Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- visti in particolare l'art. 4, commi 5, 6, 7 e 8 in tema di “Soggetto proponente, soggetto attuatore e soggetto realizzatore”, l'art. 11 “Modalità di valutazione e approvazione della domanda”, 14 “Fase Negoziale e decreto di concessione”, 15 “Obblighi del Soggetto attuatore”, 16 “Modalità di gestione degli interventi” e 17 “Modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione delle spese” del citato D.D. 341 del 15 marzo 2022;
- considerato che, in risposta al suddetto Avviso, l'Università di Firenze, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022, ha partecipato in qualità di Spoke e partecipante all'HUB alla proposta progettuale per la creazione del PE n. 5 denominato “Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society – CHANGES”;
- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 1243 del 2 agosto 2022, recante l'approvazione delle graduatorie della Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento al suddetto Avviso, dalle quali risulta che la proposta progettuale del Partenariato Esteso “CHANGES”, è stata ammessa alla Fase 2 dell'Avviso stesso, avendo raggiunto il punteggio stabilito a tal fine;
- tenuto conto che il M.U.R. intende procedere con la massima sollecitudine alla fase negoziale per tutte le suddette proposte progettuali, per addivenire entro il 26 settembre p.v. all'emanazione del relativo decreto ministeriale di finanziamento e quindi alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui sopra;
- riscontrata pertanto la necessità di provvedere, per la suddetta proposta progettuale, alla formale costituzione del Soggetto Attuatore (Hub), secondo i requisiti a ciò previsti dall'art. 4, commi 5, 6, 7, 8 del D.D. n. 341 sopra citato;
- preso atto che il soggetto promotore del suddetto PE ha individuato la Fondazione di partecipazione come forma giuridica dell'HUB, denominata “Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society – CHANGES”;
- considerato che la Fondazione in partecipazione consente di riconoscere prerogative diverse ai soggetti

partecipanti e di dare un peso differenziato all'attività decisionale dell'Hub anche in funzione del differente contributo versato;

- considerato che la Fondazione in partecipazione consente altresì di dare rappresentanza a tutti i partecipanti negli organi decisionali anche in presenza di un loro alto numero, come appunto nel caso del Partenariato Estesi;

- considerato che la Fondazione limita la responsabilità patrimoniale dei membri al solo capitale versato;

- - preso atto che la bozza di Statuto della suddetta Fondazione è ancora in via di elaborazione;

- ritenuto che i tempi indicati dal MUR per la costituzione dei soggetti Attuatori (Hub) giustifichino una successiva approvazione con proprio D.R. da parte della Rettrice, dopo averne verificato l'aderenza agli scopi dell'Hub e all'Avviso del MUR, dello statuto della Fondazione;

- considerato che l'Università di Firenze parteciperà alla costituenda Fondazione con il ruolo di Fondatore partecipante a fronte del versamento di una quota di adesione al momento non conosciuta;

- considerato che il Consiglio di Amministrazione del 29.4.2022 ha deliberato che la quota di adesione alla costituenda Fondazione fosse posta, per la prima annualità, a carico del Bilancio di previsione 2022 – progetto 13DIP150000;

- visto il bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022;

- preso atto della presente istruttoria,

Delibera

- di autorizzare la Rettrice alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione in partecipazione denominata "Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society – CHANGES" il cui oggetto sociale è essere Soggetto Attuatore (HUB) del Partenariato esteso di cui in premessa, che sarà retta e disciplinata dal relativo Statuto sociale;

- di autorizzare la Rettrice di approvarne il relativo Statuto con proprio D.R. di urgenza, dopo averne verificato l'aderenza agli scopi e all'Avviso del MUR;

- di autorizzare la Rettrice a designare il componente dell'organo amministrativo nominato su designazione delle Università statali e non statali che rivestono la qualifica di membri Fondatori, prevedendo al riguardo la possibilità, di designare persone appartenenti ai ruoli del personale docente dell'Ateneo stesso e, nel caso, altresì prevedendo la possibilità di nominare sé stessa;

- la Rettrice è altresì autorizzata, specificamente ed espressamente, a conferire apposita procura speciale per il compimento di tutte le attività ed operazioni elencate ai precedenti punti della presente delibera;

- di autorizzare il pagamento di una somma massima pari a € 30.000,00 per la partecipazione alla costituenda Fondazione con il ruolo di Fondatore partecipante, ponendo tale contributo a carico del bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022, progetto 13DIP150000.

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

La presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo e inviata all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, e dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.

3. Adesione al Partenariato Esteso 7 "Security and Rights in the CyberSpace – SERICS"

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'articolo 6;

- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

- visto il vigente regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Università degli Studi di Firenze, particolarmente per quanto ivi stabilito all'art. 39 "Partecipazione ad organismi di diritto privato", commi 1, 2 e 4, in virtù dei quali: "1. Per lo svolgimento di attività strumentali o complementari ai fini istituzionali dell'Università, possono essere costituiti organismi di diritto privato (...) sempre che sia garantita, per legge o sulla base di valido patto sociale, la responsabilità limitata dell'Università. 2. La relativa competenza appartiene al Consiglio di Amministrazione. 4. Il Rettore

nomina i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società dei quali l'Università faccia parte, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione”;

- visto il Piano strategico 2022-2024 dell'Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022, e in particolare gli ambiti 2 e 3 relativi alla Ricerca;

- visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 341 del 15 marzo 2022, che ha emanato Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

- visti in particolare l'art. 4, commi 5, 6, 7 e 8 in tema di “Soggetto proponente, soggetto attuatore e soggetto realizzatore”, l'art. 11 “Modalità di valutazione e approvazione della domanda”, 14 “Fase Negoziale e decreto di concessione”, 15 “Obblighi del Soggetto attuatore”, 16 “Modalità di gestione degli interventi” e 17 “Modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione delle spese” del citato D.D. 341 del 15 marzo 2022;

- considerato che in risposta al suddetto Avviso l'Università di Firenze, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022, ha partecipato, in qualità di Spoke e partecipante all'HUB, alla proposta progettuale per la creazione del PE n. 7 denominato “Security and Rights in the CyberSpace – SERICS”;

- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 1243 del 2 agosto 2022, recante l'approvazione delle graduatorie della Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento al suddetto Avviso, dalle quali risulta che la proposta progettuale del Partenariato Esteso “SERICS” è stata ammessa alla Fase 2 dell'Avviso stesso, avendo raggiunto il punteggio stabilito a tal fine;

- tenuto conto che il M.U.R. intende procedere con la massima sollecitudine alla fase negoziale per tutte le suddette proposte progettuali, per addivenire entro il 26 settembre p.v. all'emanazione del relativo decreto ministeriale di finanziamento e quindi alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui sopra;

- riscontrata pertanto la necessità di provvedere, per la suddetta proposta progettuale, alla formale costituzione del Soggetto Attuatore (Hub), secondo i requisiti a ciò previsti dall'art. 4, commi 5, 6, 7, 8 del D.D. n. 341 sopra citato;

- preso atto che il soggetto promotore del suddetto PE ha individuato la Fondazione di partecipazione come forma giuridica dell'HUB, denominata “Security and Rights in the CyberSpace – SERICS”;

- considerato che la Fondazione in partecipazione consente di riconoscere prerogative diverse ai soggetti partecipanti e di dare un peso differenziato all'attività decisionale dell'Hub anche in funzione del differente contributo versato;

- considerato che la Fondazione in partecipazione consente altresì di dare rappresentanza a tutti i partecipanti negli organi decisionali anche in presenza di un loro alto numero, come appunto nel caso dei Partenariati Estesi;

- considerato che la Fondazione limita la responsabilità patrimoniale dei membri al solo capitale versato;

- vista la bozza di Statuto della suddetta Fondazione;

- considerato che l'Università di Firenze parteciperà alla costituenda Fondazione con il ruolo di Fondatore partecipante a fronte del versamento di una quota di adesione pari a € 10.000,00 (diecimila);

- considerato che il Consiglio di Amministrazione del 29.4.2022 ha deliberato che la quota di adesione alla costituenda Fondazione fosse posta, per la prima annualità, a carico del Bilancio di previsione 2022 – progetto 13DIP150000;

- visto il bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022;

- preso atto della presente istruttoria,

Delibera

- di autorizzare la Rettrice alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione in partecipazione denominata “Security and Rights in the CyberSpace – SERICS” il cui oggetto sociale è essere Soggetto Attuatore (HUB) del Partenariato esteso di cui in premessa, che sarà retta e disciplinata

dal relativo Statuto sociale, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 2), e che a tale scopo s'intende pertanto qui contestualmente approvato;

- di autorizzare la Rettrice ad apportare alla bozza di Statuto, eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno essere introdotte in fase di stipula dell'atto costitutivo;
- di autorizzare la Rettrice a designare il componente dell'organo amministrativo nominato su designazione delle Università statali e non statali che rivestono la qualifica di membri Fondatori, prevedendo al riguardo la possibilità, di designare persone appartenenti ai ruoli del personale docente dell'Ateneo stesso e, nel caso, altresì prevedendo la possibilità di nominare sé stessa;
- la Rettrice è altresì autorizzata, specificamente ed espressamente, a conferire apposita procura speciale per il compimento di tutte le attività ed operazioni elencate ai precedenti punti della presente delibera;
- di autorizzare il pagamento di € € 10.000,00 (diecimila) per la partecipazione alla costituenda Fondazione con il ruolo di Fondatore partecipante, ponendo tale contributo a carico del bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022, progetto 13DIP150000.

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

La presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo e inviata all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, e dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.

4. Adesione al Partenariato Esteso 11 "3A-ITALY"

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Università degli Studi di Firenze, particolarmente per quanto ivi stabilito all'art. 39 "Partecipazione ad organismi di diritto privato", commi 1, 2 e 4, in virtù dei quali: *"1. Per lo svolgimento di attività strumentali o complementari ai fini istituzionali dell'Università, possono essere costituiti organismi di diritto privato (...) sempre che sia garantita, per legge o sulla base di valido patto sociale, la responsabilità limitata dell'Università. 2. La relativa competenza appartiene al Consiglio di Amministrazione. 4. Il Rettore nomina i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società dei quali l'Università faccia parte, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione"*;
- visto il Piano strategico 2022-2024 dell'Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022, e in particolare gli ambiti 2 e 3 relativi alla Ricerca;
- visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 341 del 15 marzo 2022, che ha emanato Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- visti in particolare l'art. 4, commi 5, 6, 7 e 8 in tema di *"Soggetto proponente, soggetto attuatore e soggetto realizzatore"*, l'art. 11 *"Modalità di valutazione e approvazione della domanda"*, 14 *"Fase Negoziale e decreto di concessione"*, 15 *"Obblighi del Soggetto attuatore"*, 16 *"Modalità di gestione degli interventi"* e 17 *"Modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione delle spese"* del citato D.D. 341 del 15 marzo 2022;
- considerato che in risposta al suddetto Avviso l'Università di Firenze, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022, ha partecipato, in qualità di Spoke e partecipante

- all'HUB, alla proposta progettuale per la creazione del PE n. 11 denominato "3A-ITALY";
- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 1243 del 2 agosto 2022, recante l'approvazione delle graduatorie della Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento al suddetto Avviso, dalle quali risulta che la proposta progettuale del Partenariato Esteso "3A-ITALY" è stata ammessa alla Fase 2 dell'Avviso stesso, avendo raggiunto il punteggio stabilito a tal fine;
 - tenuto conto che il M.U.R. intende procedere con la massima sollecitudine alla fase negoziale per tutte le suddette proposte progettuali, per addivenire entro il 26 settembre p.v. all'emanazione del relativo decreto ministeriale di finanziamento e quindi alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui sopra;
 - riscontrata pertanto la necessità di provvedere, per la suddetta proposta progettuale, alla formale costituzione del Soggetto Attuatore (Hub), secondo i requisiti a ciò previsti dall'art. 4, commi 5, 6, 7, 8 del D.D. n. 341 sopra citato;
 - preso atto che il soggetto promotore del suddetto PE ha individuato la Fondazione di partecipazione come forma giuridica dell'HUB, denominata "3A-ITALY";
 - considerato che la Fondazione in partecipazione consente di riconoscere prerogative diverse ai soggetti partecipanti e di dare un peso differenziato all'attività decisionale dell'Hub anche in funzione del differente contributo versato;
 - considerato che la Fondazione in partecipazione consente altresì di dare rappresentanza a tutti i partecipanti negli organi decisionali anche in presenza di un loro alto numero, come appunto nel caso del Partenariato Esteso;
 - considerato che la Fondazione limita la responsabilità patrimoniale dei membri al solo capitale versato;
 - preso atto che la bozza di Statuto della suddetta Fondazione è ancora in via di elaborazione;
 - ritenuto che i tempi indicati dal MUR per la costituzione dei soggetti Attuatori (Hub) giustifichino una successiva approvazione con proprio D.R. da parte della Rettrice, dopo averne verificato l'aderenza agli scopi dell'Hub e all'Avviso del MUR, dello statuto della Fondazione;
 - considerato che l'Università di Firenze parteciperà alla costituenda Fondazione con il ruolo di Fondatore partecipante a fronte del versamento di una quota di adesione pari a € 10.000,00 (diecimila) e di un contributo annuale alle spese di gestione della Fondazione pari al massimo a € 10.000,00 (diecimila);
 - considerato che il Consiglio di Amministrazione del 29.4.2022 ha deliberato che la quota di adesione alla costituenda Fondazione fosse posta, per la prima annualità, a carico del Bilancio di previsione 2022 – progetto 13DIP150000;
 - visto il bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022;
 - preso atto della presente istruttoria,

Delibera

- di autorizzare la Rettrice alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione in partecipazione denominata "3A-ITALY" il cui oggetto sociale è essere Soggetto Attuatore (HUB) del Partenariato esteso di cui in premessa, che sarà retta e disciplinata dal relativo Statuto sociale;
- di autorizzare la Rettrice ad approvarne il relativo Statuto con proprio D.R. di urgenza, dopo averne verificato l'aderenza agli scopi e all'Avviso del MUR;
- di autorizzare la Rettrice a designare il componente dell'organo amministrativo nominato su designazione delle Università statali e non statali che rivestono la qualifica di membri Fondatori, prevedendo al riguardo la possibilità, di designare persone appartenenti ai ruoli del personale docente dell'Ateneo stesso e, nel caso, altresì prevedendo la possibilità di nominare sé stessa;
- la Rettrice è altresì autorizzata, specificamente ed espressamente, a conferire apposita procura speciale per il compimento di tutte le attività ed operazioni elencate ai precedenti punti della presente delibera;
- di autorizzare il pagamento di € 10.000,00 (diecimila) per la partecipazione alla costituenda Fondazione con il ruolo di Fondatore partecipante, ponendo tale contributo a carico del bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022, progetto 13DIP150000.

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

La presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo e inviata all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, e dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs.

19.08.2016, n. 175.

5. Adesione al Partenariato Esteso 14 “RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART – RESTART”

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Università degli Studi di Firenze, particolarmente per quanto ivi stabilito all'art. 39 “Partecipazione ad organismi di diritto privato”, commi 1, 2 e 4, in virtù dei quali: *“1. Per lo svolgimento di attività strumentali o complementari ai fini istituzionali dell'Università, possono essere costituiti organismi di diritto privato (...) sempre che sia garantita, per legge o sulla base di valido patto sociale, la responsabilità limitata dell'Università. 2. La relativa competenza appartiene al Consiglio di Amministrazione. 4. Il Rettore nomina i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società dei quali l'Università faccia parte, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione”*;
- visto il Piano strategico 2022-2024 dell'Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022, e in particolare gli ambiti 2 e 3 relativi alla Ricerca;
- visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 341 del 15 marzo 2022, che ha emanato Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- visti in particolare l'art. 4, commi 5, 6, 7 e 8 in tema di “Soggetto proponente, soggetto attuatore e soggetto realizzatore”, l'art. 11 “Modalità di valutazione e approvazione della domanda”, 14 “Fase Negoziale e decreto di concessione”, 15 “Obblighi del Soggetto attuatore”, 16 “Modalità di gestione degli interventi” e 17 “Modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione delle spese” del citato D.D. 341 del 15 marzo 2022;
- considerato che in risposta al suddetto Avviso l'Università di Firenze, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022 ha partecipato, in qualità di Spoke e partecipante all'HUB, alla proposta progettuale per la creazione del PE n. 14 denominato “RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART – RESTART”;
- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 1243 del 2 agosto 2022, recante l'approvazione delle graduatorie della Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento al suddetto Avviso, dalle quali risulta che la proposta progettuale del Partenariato Esteso “RESTART”, è stata ammessa alla Fase 2 dell'Avviso stesso, avendo raggiunto il punteggio stabilito a tal fine;
- tenuto conto che il M.U.R. intende procedere con la massima sollecitudine alla fase negoziale per tutte le suddette proposte progettuali, per addivenire entro il 26 settembre p.v. all'emanazione del relativo decreto ministeriale di finanziamento e quindi alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui sopra;
- riscontrata pertanto la necessità di provvedere, per la suddetta proposta progettuale, alla formale costituzione del Soggetto Attuatore (Hub), secondo i requisiti a ciò previsti dall'art. 4, commi 5, 6, 7, 8 del D.D. n. 341 sopra citato;
- preso atto che il soggetto promotore del suddetto PE ha individuato la Fondazione di partecipazione come forma giuridica dell'HUB, denominata “RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART – RESTART”;
- considerato che la Fondazione in partecipazione consente di riconoscere prerogative diverse ai soggetti partecipanti e di dare un peso differenziato all'attività decisionale dell'Hub anche in funzione del

differente contributo versato;

- considerato che la Fondazione in partecipazione consente altresì di dare rappresentanza a tutti i partecipanti negli organi decisionali anche in presenza di un loro alto numero, come appunto nel caso del Partenariato Estesi;
- considerato che la Fondazione limita la responsabilità patrimoniale dei membri al solo capitale versato;
- vista la bozza di Statuto della suddetta Fondazione;
- considerato che l'Università di Firenze parteciperà alla costituenda Fondazione con il ruolo di Fondatore partecipante a fronte del versamento di una quota di adesione pari a € 10.000,00 (diecimila) e di un contributo annuale alle spese di gestione della Fondazione pari al massimo di € 30.000,00 (trentamila) per la prima annualità e al massimo di € 40.000,00 (quarantamila) per le successive due annualità;
- considerato che il Consiglio di Amministrazione del 29.4.2022 ha deliberato che la quota di adesione alla costituenda Fondazione fosse posta, per la prima annualità, a carico del Bilancio di previsione 2022 – progetto 13DIPI50000;
- visto il bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022;
- preso atto della presente istruttoria,

Delibera

- di autorizzare la Rettrice alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione in partecipazione denominata "RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART – RESTART" il cui oggetto sociale è essere Soggetto Attuatore (HUB) del Partenariato esteso di cui in premessa, che sarà retta e disciplinata dal relativo Statuto sociale, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 3), e che a tale scopo s'intende pertanto qui contestualmente approvato;
- di autorizzare la Rettrice ad apportare alla bozza di Statuto, eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno essere introdotte in fase di stipula dell'atto costitutivo;
- di autorizzare la Rettrice a designare il componente dell'organo amministrativo nominato su designazione delle Università statali e non statali che rivestono la qualifica di membri Fondatori, prevedendo al riguardo la possibilità, di designare persone appartenenti ai ruoli del personale docente dell'Ateneo stesso e, nel caso, altresì prevedendo la possibilità di nominare sé stessa;
- la Rettrice è altresì autorizzata, specificamente ed espressamente, a conferire apposita procura speciale per il compimento di tutte le attività ed operazioni elencate ai precedenti punti della presente delibera;
- di autorizzare il pagamento di € 10.000,00 (diecimila) per la partecipazione alla costituenda Fondazione con il ruolo di Fondatore partecipante, ponendo tale contributo a carico del bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022, progetto 13DIPI50000.

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

La presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo e inviata all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, e dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE ALL'AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELLA SALUTE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PNRR - CONFERIMENTI MANDATI COLLETTIVI DI RAPPRESENTANZA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della presente istruttoria,

delibera

- di autorizzare la partecipazione dell'Università di Firenze alle due proposte progettuali relative all'Avviso pubblico del 9.05.2022 del Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) al PNRR:
 1. creazione di una Rete di centri di trasferimento tecnologico (NTT);
 2. rafforzamento e sviluppo qualitativo e quantitativo di HUB Life Science (LSH), nel settore

della Diagnostica Avanzata;

- di autorizzare la Rettrice alla sottoscrizione dei documenti necessari per formalizzare le partecipazioni di cui al punto precedente;
- di autorizzare la Rettrice, direttamente o attraverso un suo delegato, alla sottoscrizione del mandato collettivo speciale di rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero della Salute agli enti coordinatori:
 - Centro cardiologico Monzino per la Rete di centri di trasferimento tecnologico (NTT);
 - IRCCS Policlinico di Milano per l'HUB Life Science (LSH), settore della Diagnostica Avanzata.

Sul punto 3 dell'O.D.G. «PNRR - MISURA 4.2 LINEA 1.3 PARTENARIATI ESTESI ALLE UNIVERSITÀ, AI CENTRI DI RICERCA, ALLE AZIENDE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DI BASE (PE)» - ADESIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE AI SOGGETTI GIURIDICI (HUB) NELL'AMBITO DEI PROGETTI PE DI CUI L'ATENEO È PARTNER»

O M I S S I S

6. Adesione al Partenariato Esteso 04 “National Quantum Science and Technology Institute - NQSTI” e 12 “A Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease – MNESYS S.c.a.r.l.”

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Università degli Studi di Firenze, particolarmente per quanto ivi stabilito all'art. 39 “Partecipazione ad organismi di diritto privato”, commi 1, 2 e 4, in virtù dei quali: “1. Per lo svolgimento di attività strumentali o complementari ai fini istituzionali dell'Università, possono essere costituiti organismi di diritto privato (...) sempre che sia garantita, per legge o sulla base di valido patto sociale, la responsabilità limitata dell'Università. 2. La relativa competenza appartiene al Consiglio di Amministrazione. 4. Il Rettore nomina i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società dei quali l'Università faccia parte, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione”;
- visto il Piano strategico 2022-2024 dell'Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022, e in particolare gli ambiti 2 e 3 relativi alla Ricerca;
- visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 341 del 15 marzo 2022, che ha emanato Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- visti in particolare l'art. 4, commi 5, 6, 7 e 8 del citato D.D. 341 del 15 marzo 2022 in tema di “Soggetto proponente, soggetto attuatore e soggetto realizzatore”, l'art. 11 “Modalità di valutazione e approvazione della domanda”, l'art. 14 “Fase Negoziale e decreto di concessione”, l'art. 15 “Obblighi del Soggetto attuatore”, l'art. 16 “Modalità di gestione degli interventi” e l'art. 17 “Modalità di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione delle spese”;
- considerato che in risposta al suddetto Avviso l'Università di Firenze, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022, ha partecipato, in qualità di Spoke e partecipante all'HUB, alla proposta progettuale per la creazione di un PE denominato “A Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease – MNESYS” e a quello denominato

“National Quantum Science and Technology Institute - NQSTI”;

- visto il Decreto Direttoriale M.U.R. n. 1243 del 2 agosto 2022, recante l’approvazione delle graduatorie della Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento al suddetto Avviso, dalle quali risulta che la proposta progettuale del Partenariato Esteso “PE04” e “PE12”, sono stati ammessi alla Fase 2 dell’Avviso stesso, avendo raggiunto il punteggio stabilito a tal fine;

- tenuto conto che il M.U.R. intende procedere con la massima sollecitudine alla fase negoziale per tutte le suddette proposte progettuali, per addivenire entro il 26 settembre p.v. all’emanazione del relativo decreto ministeriale di finanziamento e quindi alla sottoscrizione dell’atto d’obbligo di cui sopra;

- riscontrata pertanto la necessità di provvedere, per la suddetta proposta progettuale, alla formale costituzione del Soggetto Attuatore (Hub), secondo i requisiti a ciò previsti dall’art. 4, commi 5, 6, 7, 8 del D.D. n. 341 sopra citato;

- preso atto che i due rispettivi Soggetti Promotori dei suddetti PE (rispettivamente Università di Camerino e Università di Genova) hanno individuato la Scarl come forma giuridica dell’HUB;

- preso atto che, quanto al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 così come modificato dalla legge n. 118 del 5 agosto 2022 e, specificamente, degli artt. 5, 7 e 11 del suddetto Decreto, la scelta della Scarl risponde ai seguenti profili:

- forma giuridica dell’Hub: l’istruttoria e la scelta in merito all’adozione di questa forma giuridica, per la costituzione dell’HUB, è stata principalmente eseguita dai Soggetti Proponenti, l’Avviso prevede espressamente che l’HUB debba avere personalità giuridica autonoma e che sia auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato (cfr: art. 4 comma 6: “*L’Hub (...). Deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato.*”); il consorzio con attività esterna, pur essendo stato definito quale autonomo centro di rapporti giuridici, è un’aggregazione di soggetti priva di personalità giuridica. Pertanto, sebbene tale personalità potrebbe essere successivamente richiesta, ciò comporterebbe una diversa ed autonoma procedura, non scontata negli esiti e che, comunque richiederebbe una tempistica non conciliabile con le tempistiche indicate dall’Avviso e dal MUR. Quanto alla responsabilità verso i terzi il consorzio, con attività esterna ha una autonomia patrimoniale che però non è piena. A tal riguardo la legge prevede che i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile, cioè sul patrimonio comune del consorzio, ma è altresì prevista (art. 2615 del codice civile) una responsabilità solidale dei consorziati, per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati e, in caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote;

- necessità del perseguimento di finalità istituzionali, tra quelle previste dall’art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175: rispetto alla partecipazione, in veste di Hub, all’Avviso emanato con il D.D. M.U.R. n. 341 sopra citato, la costituzione della Scarl in oggetto rientra sotto la fattispecie dell’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’Ateneo e agli altri enti partecipanti, che – per definizione stessa dell’Avviso (art. 2) - sono necessariamente Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal M.U.R.; inoltre, il medesimo D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, prevede ora espressamente, all’art. 4-bis “*Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” - norma inserita dall’art. 25-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 – che “*Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del presente decreto*”;

- convenienza economica: la partecipazione in veste di Hub all’Avviso più volte citato permetterà all’Ateneo, in caso di esito positivo di detta partecipazione, di attingere al finanziamento reso disponibile a tale scopo dall’Avviso stesso, compreso tra un minimo di euro 80.000.000,00 (ottantamiloni) e un massimo di euro 160.000.000,00 (centosessantamiloni), così come previsto dall’art. 8 comma 1 del citato Avviso emanato con D.D. n.341/2022;

- sostenibilità finanziaria: in base alla proposta progettuale di cui sopra, i costi di funzionamento e gli altri propri dell’attività oggetto della costituenda s.c.ar.l. sono soddisfatti mediante le risorse provenienti dal suddetto finanziamento della proposta progettuale stessa;

- possibile destinazione alternativa delle risorse impegnate: le risorse che si prevede di investire ed impiegare nella costituenda s.c.ar.l. provengono dal finanziamento della medesima proposta progettuale alla cui realizzazione la società in oggetto è finalizzata;
- possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato: stante la sopra citata formulazione dell'art. 4, comma 6, del D.D. n. 341, non è possibile gestire sotto altra forma – pertanto, né in amministrazione diretta, né mediante affidamento in appalto - l'attività dell'Hub;
- efficienza, efficacia, economicità: la forma giuridica della s.c.ar.l. consente di associare la natura consortile, richiesta dal citato Avviso per il Soggetto Attuatore, all'altro requisito, come sopra stabilito dall'Avviso per il soggetto stesso, della personalità giuridica; e ciò, permettendo di sfruttare le modalità organizzative offerte dai tipi contrattuali delle società di capitali, che sono quelle, da un lato più strutturate e dettagliatamente disciplinate e d'altro lato più garanti di una completa autonomia del patrimonio e della responsabilità dell'ente partecipato rispetto agli enti partecipanti, tra tutte quelle messe a disposizione dall'ordinamento giuridico a tale scopo (efficacia); in particolare, la s.r.l. costituisce tra il tipo contrattuale di società di capitali senz'altro più semplice e versatile (efficienza); tale forma giuridica, inoltre, permette di sfruttare, per la tenuta dei bilanci e della contabilità e pertanto per il controllo dell'andamento economico, la completa e rigorosa architettura giuridico-contabile preordinata per il funzionamento delle imprese commerciali e, sotto il profilo dei costi di funzionamento degli organi, rimane soggetta ai rigorosi vincoli di spesa stabiliti a tale scopo dal D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (economicità);
- compatibilità con le norme dei trattati UE e della disciplina degli aiuti alle imprese: l'Avviso citato, cui la partecipazione progettuale in questione è diretta e che pone come requisito la costituzione di un Soggetto Attuatore dotato di autonoma personalità giuridica, è esso stesso fonte di derivazione comunitaria, in quanto emanato in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU; l'Avviso, poi, contiene puntuali norme dirette a garantire il rispetto delle norme in questione in sede di realizzazione delle specifiche attività attraverso le quali il Soggetto Attuatore realizzerà il proprio scopo sociale;
- metodo di scelta dei soci privati: i soci privati della s.c.a.r.l. corrispondono ai soggetti privati che sono partner della proposta progettuale di ricerca e sviluppo alla cui presentazione è teso l'Avviso citato; la loro compagine, pertanto, si è formata in base al progressivo apporto, confronto e messa a punto dei rispettivi possibili contributi progettuali, attraverso una reciproca sinergia che ha consentito di produrre infine il complessivo progetto in questione; senza possibilità, dunque, di procedere, al contrario, alla scelta dei partner, anche privati, disponendo di un progetto a monte e proseguendo in base a requisiti, criteri ed elementi di valutazione preordinati. D'altronde la valutazione del progetto è stata effettuata, ai sensi dell'art. 12 del suddetto Avviso, anche in considerazione della compagine dei soggetti, pubblici e privati che avrebbero costituito l'HUB;
- tenuto conto che, in ottemperanza delle previsioni dell'art. 5, commi 3 e 4, e dell'art. 7, comma 4, del medesimo succitato D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 con riguardo all'atto deliberativo di costituzione della società a partecipazione pubblica, l'amministrazione è tenuta, oltre che alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, all'invio alla Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo, in via preventiva, come specificato dalla modifica introdotta dalla legge n.118 del 5 agosto 2022, ed all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato;
- ritenuto che le motivazioni, come sopra riferite, sulla cui scorta il Soggetto Promotore, di concerto con tutti gli altri partners progettuali, sono giunti ad individuare, quale forma giuridica più appropriata da utilizzare per la costituzione del Soggetto Attuatore della proposta progettuale in oggetto, quella della società consortile a responsabilità limitata, soddisfano del tutto esaurientemente i requisiti motivazionali e procedurali richiesti dalle sopra citate norme del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175;
- condivise pertanto e fatte proprie integralmente, con la presente delibera, tutte le suddette motivazioni, che qui si intendono integralmente ripetute quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- preso atto che ad oggi il testo di Statuto delle due costituende Società consortili, non è stato ancora definitivamente disposto;
- ritenuto che la mancanza dello statuto accompagnata dalla procedura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016
- visto l'art. 2463 c.c., che - in virtù del rimando ad esso effettuato giusta il combinato disposto degli

artt. 2602 e 2615-ter c.c. – stabilisce il contenuto essenziale dell'atto costitutivo del Soggetto Attuatore in oggetto, stante la forma giuridica per esso individuata, come sopra, della società a responsabilità limitata con scopo consortile;

- preso atto della presente istruttoria,

Delibera

- di approvare, quale indirizzo, la futura partecipazione alle due Società consortili a responsabilità limitata, dell'Università degli studi di Firenze, per la costituzione del soggetto Attuatore dei due partenariati Estesi PE04 e PE12, rinviando ad una successiva delibera l'approvazione dei relativi statuti e delle condizioni di adesione, all'esito del parere che verrà reso dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, così come prescritto dall'art. 5 del D.Lgs. n.175/2016;

Auspica

che così come ha proceduto questo Ateneo in qualità di Soggetto promotore del PE8, le società vengano costituite da un gruppo ristretto di soci nel rispetto dei termini dettati dal MUR, dando modo agli altri soci pubblici di aderire, attraverso aumenti di capitale in un tempo determinato superiore ai sessanta giorni di cui al citato art. 5 del D.Lgs. n.175/2016.

Alle ore 10,45 la Rettrice dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Marco Degli Esposti

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Alessandra Petrucci

STATUTO

**" Italian Ageing Society - AGE-IT Società Consortile
a Responsabilità Limitata"
(in forma abbreviata "AGE-IT scarl")
Società Consortile a responsabilità limitata**

ARTICOLO 1**DENOMINAZIONE SOCIALE**

1. E' costituita ai sensi degli art. 2615 ter e 2462 cod. civ. e seguenti, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione **"Italian Ageing Society - AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata"**, di seguito denominata anche **"AGE-IT scarl"**.

ARTICOLO 2**SEDE**

1. La società consortile ha sede legale in Firenze, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale.

ARTICOLO 3**OGGETTO SOCIALE**

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile, mutualistico e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di creare e gestire il Partenariato esteso alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base (diseguito "Partenariato esteso") denominato "A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical and technological solutions for a successful Italian ageing society", con acronimo "AGE-IT", per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione (di seguito il "Programma") nel rispetto dei dettami indicati dal Decreto Direttoriale Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 341 del 15 marzo 2022, concernente l'avviso pubblico per la per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU (di seguito "Decreto").

2. A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere l'Hub del Partenariato esteso denominato AGE-IT, quale soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, ammesso al finanziamento con D.D. MUR n, 1243 del 2 agosto 2022, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le

attrezzature e svolte le attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati.

3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere attività strumentali e correlate allo stesso.

4. La Società potrà compiere qualsiasi operazione economica finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto consortile, fatta espressa esclusione per le operazioni di raccolta del risparmio e per quelle altre che risultano vietate dalla Legge.

5. La Società potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

6. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai soci, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio. Le condizioni e le modalità di utilizzo di personale e risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

7. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

8. La Società potrà assumere partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.

9. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

ARTICOLO 4

DURATA

1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2032, salvo eventuali proroghe o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e, in caso di proroga, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali dissenzienti.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile;
- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci e a tale scopo destinati.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi).
2. E' attribuita all'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2481 c.c. la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale

fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) e quindi fino a raggiungere l'ammontare massimo del capitale sociale di Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) con l'espressa facoltà di stabilire di volta in volta, la scindibilità o meno dei singoli aumenti.

Il proposto aumento, al fine di realizzare il progetto più volte indicato, in osservanza di quanto previsto dall'avviso del MUR di cui al precedente punto B), verrà offerto a Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", Università degli Studi di Padova, Università Ca' Foscari Venezia, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università della Calabria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani - IRCCS INRCA, Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA, Università Vita-Salute San Raffaele, Beta 80 S.p.A Software e Sistemi, Confcooperative, Sanofi srl Private in quote uguali da €10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e dovrà essere liberato in denaro.

Detta facoltà dovrà essere esercitata nel periodo massimo di mesi tre decorrenti dalla data odierna. All'Organo Amministrativo è delegato altresì il potere di fissare i termini sia per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, sia per l'esecuzione complessiva dell'operazione delegata.

Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2481-bis, comma 1, ult. periodo, c.c., spetta (nei termini e con le modalità disciplinati dall'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2473, comma 1, c.c.) a tutti i soci cui non venga offerto il diritto di sottoscrizione in sede di aumento di capitale deciso dagli amministratori.

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, fuori dall'ipotesi prevista nel comma precedente, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile e comunque nel rispetto delle proporzioni del precedente comma 2; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, comunque in conformità a quanto previsto nel presente Statuto Sociale.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto

degli stessi.

4. È esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

ARTICOLO 7

SOCI

1. Possono essere ammessi alla Società consortile, salvo quanto previsto nei seguenti commi, soggetti pubblici e/o privati nazionali e internazionali che svolgono attività compatibili o connesse con le finalità indicate nell'Art. 3.

2. L'ammissione di nuovi Soci, fuori dall'ipotesi prevista nel precedente articolo 6, viene deliberata dall'Assemblea dei Soci mediante aumento di capitale sociale, con le maggioranze previste dal presente Statuto sociale.

3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.

2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dall'Assemblea.

ARTICOLO 8-bis

DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 175/2016, e dell'art. 4 comma 5 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3277 del 30 dicembre 2021, sono attribuiti i seguenti diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile:

--In caso di nomina di Amministratore Unico esso sarà nominato dall'Università degli Studi di Firenze;

-- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri:

a) un Consigliere, con funzioni di Presidente, è designato dall'Università degli Studi di Firenze;

b) due Consiglieri sono designati dalle università pubbliche;

c) un Consigliere è nominato dagli EPR;

e) un Consigliere è designato dagli altri soci aventi natura giuridica privata;

-- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, si applicano i diritti sopra indicati ai punti a), un consigliere verrà nominato dalle università pubbliche e dagli EPR e uno dagli altri soci privati.

ARTICOLO 9

ALIENAZIONE DELLE QUOTE

1. Fino alla conclusione del Programma è vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale

sociale.

2. Successivamente alla conclusione del Programma, il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti dal Registro delle Imprese, secondo la procedura di cui appresso.

3. I soci aventi natura giuridica di Università statali e dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.Lgs. 218/2016, godono del diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per le quote in trasferimento da soci aventi la stessa natura. Nel caso in cui tale diritto di prelazione non venga espresso e tale trasferimento di quote sia necessario, in misura totale o parziale, per il mantenimento della maggioranza pubblica delle quote sociali, il Consiglio di Amministrazione determina la redistribuzione delle quote dai soci aventi natura giuridica pubblica, nella misura complessiva a tale scopo strettamente necessaria. Su eventuali quote residue, così conseguenti, gli altri soci godono del diritto di prelazione, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.

4. La medesima procedura, così adottata a favore dei soci aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione fra i soci della loro stessa natura, è da adottarsi a favore dei soci non aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione da soci della loro stessa natura.

ARTICOLO 10

RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del presente statuto, compete al socio nei casi previsti dalla legge.

2. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso stesso, ovvero dalla data in cui il socio ha avuto notizia del compimento dell'operazione alla quale consegue la possibilità di esercitare il diritto medesimo, il tutto ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

3. Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

4. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

5. I Soci Enti Pubblici - ed i Soci di diritto privato controllati da enti pubblici - possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza - o Enti controllanti - o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni

finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società, sempre che il recesso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi; si applicano le disposizioni dell'art. 2473 c.c..

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:
 - a) non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dall'Assemblea;
 - b) abbia svolto un'attività in contrasto con quella della società;
 - c) utilizzi risorse sociali per questioni personali;
 - d) compia gravi irregolarità da parte dei soci amministratori;
 - e) abbia impedito il perseguimento dell'oggetto sociale;
 - f) abbia assunto obbligazioni per conto della società;
 - g) violi obblighi di riservatezza;
 - h) abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.
2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.
3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lett. a), il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.
5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.
6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.
7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 bis c.c..

ARTICOLO 12

CONSEGUENZE DEL RECESSO O DELL'ESCLUSIONE DI SOCI

1. In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si perde la qualità di socio.
2. La quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri Soci.

ARTICOLO 13

ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
 - l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
 - il Sindaco unico ovvero il Collegio Sindacale.
2. Non è possibile istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci iscritti nel ~~Registro delle Imprese~~ **libro dei soci** alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.
3. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
4. L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
6. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.
7. Nell'ambito delle sue prerogative, l'Assemblea dei Soci:
 - a) delibera se affidare la gestione della società ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al presente Statuto ed in conformità alla vigente normativa in materia;
 - b) nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quando istituito, fermo quanto previsto dall'articolo 8-bis) del presente Statuto in tema di diritti particolari dei Soci, e delibera sulla sua/loro eventuale revoca e/o sostituzione;
 - c) approva il programma di attività e la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale proposta dall'Organo Amministrativo;

- d) adotta i documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
- e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) delibera circa l'ammontare del contributo annuale su proposta dell'Organo amministrativo;
- g) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto, compreso l'aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, giusto anche quanto previsto all'articolo 7 comma 2 dello Statuto sociale;
- h) delibera sulle eventuali variazioni della sede legale;
- i) delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società;
- l) approva eventuali regolamenti interni della Società;
- m) nomina l'Organo di controllo, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione;
- n) nomina eventuali comitati consultivi di natura tecnico e/o scientifica, strettamente strumentali all'attività sociale, laddove consentito ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia, ovvero in conformità al Programma destinatario dei benefici MUR, ritenuto il particolare scopo della società;
- o) delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, o pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis cod.civ..

ARTICOLO 16

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta

i risultati delle votazioni.

3. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 17

QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI

1. L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le diverse o più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.

2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello Statuto stesso ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei loro poteri;
- proroga o lo scioglimento della Società.

3. Il Socio in mora con i versamenti o con l'adempimento degli obblighi e prestazioni di cui all'Art. 8 del presente Statuto non può esercitare il diritto di voto e, conseguentemente, non rileva ai fini del calcolo dei quorum assembleari previsti nel presente Statuto.

ARTICOLO 18

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Il sistema di amministrazione e controllo è quello tradizionale.

2. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina e tenendo conto delle esigenze della società e del contenimento dei costi e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati con le modalità sopra precisate, tenuto conto dei diritti dei soci di cui all'articolo 8-bis dello Statuto Sociale.

3. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione, qualora istituito, spetta al componente designato dall'Università degli Studi di Firenze. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, eventualmente, un vice-presidente.

4. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

5. Tutti i componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere requisiti ed esperienze professionali adeguati in relazione

all'oggetto delle attività della società. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- si trovino in situazione di conflitto di interessi della società.

6. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la composizione di tale organo deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e pertanto gli amministratori devono essere scelti assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

7. Salvo diversa delibera dall'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I rappresentanti delle Università decadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno di avvicendamento nella carica di Rettore.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, ovvero da un Vice Presidente, se nominato.

9. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante raccomandata a/r o pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore a tre giorni. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dal Sindaco; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.

ARTICOLO 19

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Organo Amministrativo assicura il corretto adempimento degli obblighi del soggetto attuatore (Hub) del Partenariato esteso AGE-IT, indicati all'art. 15 del Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022 (d'ora innanzi "Decreto"), approva gli accordi di definizione dei rapporti tra Hub e Spoke nell'ambito della gestione del Partenariato esteso AGE-IT, di cui all'art. 4 comma 17 del Decreto, verifica il conseguimento delle milestones e target di Programma intermedi e finali e approva il piano di ripartizione delle trance ricevute dal MUR.

3. Sono, tra le altre, di competenza dell'Organo Amministrativo:
- l'approvazione della proposta di bilancio d'esercizio e preventivo;

- la proposta all'assemblea dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;

- la proposta di istituire, a carico dei Soci, contributi annuali ed il loro eventuale ammontare;

- le delibere relative all'adeguamento formale dello Statuto a disposizioni normative inderogabili, da proporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

- la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale nei limiti, anche temporali preposti dall'art. 6 comma 2.

5. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

6. L'Organo Amministrativo può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

ARTICOLO 20

LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed al membro del Consiglio di Amministrazione

fornito dei poteri delegati, nei limiti della delega.

2. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione il Presidente ha altresì i seguenti poteri:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- d) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
- e) può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nei cinque giorni successivi alla loro adozione;
- f) esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale a cui sarà attribuita anche la funzione di revisione contabile. Il componente ovvero i componenti l'organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, in ogni caso la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.

2. Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabilite all'atto di nomina.

3. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleleggibile.

ARTICOLO 22

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO; TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE

1. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere all'Amministratore unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa.

2. Alla carica di Vice Presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

3. L'Assemblea determina inoltre il compenso da corrispondere al componente ovvero ai componenti dell'Organo di controllo, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla normativa; con la precisazione che ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 175/2016 qualora gli amministratori della società siano dipendenti dell'Ente titolare della partecipazione, ovvero di quello titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, o della società controllante, gli stessi hanno l'obbligo di riversare i

relativi compensi all'Ente (o società) di appartenenza.

4. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

5. L'organo amministrativo, nel determinare il trattamento economico annuo da corrispondere ad eventuali dirigenti ed ai lavoratori dipendenti, non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa; parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ARTICOLO 23

BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 24

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

2. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea a organismi aventi scopi consortili o finalità analoghe a quelli della società.

ARTICOLO 25

RINVIO

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

ARTICOLO 26

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra la Società e i soci, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Società.

Fondazione di Partecipazione SERICS - Security and Rights in CyberSpace Statuto
[9 settembre 2022]

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 1. Denominazione, sede e natura giuridica

1. La Fondazione SERICS - Security and Rights in CyberSpace, nel seguito per brevità anche indicata come “Fondazione”, “Ente” o “SERICS”, è una fondazione costituita nel rispetto dei principi e secondo lo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Cod. civ. e leggi collegate, per realizzare alcuni interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e innovative strategie di ricerca nel settore del CyberSpace. A tal fine, non ha scopo di lucro e opera nel campo della ricerca secondo le finalità delineate nel presente statuto e negli ulteriori atti dallo stesso discendenti.
2. La Fondazione ha sede presso l’Università degli Studi di Salerno. Il Consiglio di Amministrazione potrà promuovere, istituire o sopprimere sedi secondarie e uffici, ovvero trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato.
3. “SERICS” potrà essere la denominazione che la Fondazione utilizzerà per identificarsi all’esterno con i soggetti terzi.

Art. 2. Missione e finalità

1. La Fondazione ha come scopo principale la ricerca scientifica e tecnologica e, in tale prospettiva, è costituita per essere il soggetto attuatore del Partenariato esteso “SERICS - Security and Rights in CyberSpace” (d’ora in poi, Partenariato esteso) nell’ambito dell’Avviso Pubblico “per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU – Avviso nr. 341 del 15.3.2022 (d’ora in poi Avviso Pubblico).
2. La Fondazione si propone, in particolare ai sensi degli artt. 1 e 4 dell’Avviso Pubblico, di:
 - a. curare le attività di avvio, attuazione e implementazione del Partenariato esteso;
 - b. svolgere le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato esteso, ricevere le tranches di agevolazioni concesse, verificare e trasmettere al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati;
 - c. garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività anche mediante l’insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento di conoscenze.
3. La Fondazione, nel conseguimento dello scopo e nello svolgimento delle sue attività, agisce nel rispetto dei limiti funzionali connessi alla sua natura di soggetto attuatore (Hub) per la realizzazione del Programma esteso, verificando altresì il rispetto da parte dei soggetti “Spoke” delle regole dettate dal medesimo Avviso.

4. In particolare, le attività di pertinenza della Fondazione, funzionali alle finalità perseguite, sono quelle dirette alla:
 - a. promozione e realizzazione di attività di ricerca e sviluppo strumentali alla realizzazione del Partenariato esteso;
 - b. concentrazione strutturale di ricerche strategiche attraverso la cooperazione delle istituzioni della ricerca e partner pubblici e privati;

Commentato [VO1]: Si suggerisce di denominarla sin da subito Fondazione di Partecipazione.

c. realizzazione di un efficiente coordinamento, verifica – anche scientifica - e monitoraggio delle attività progettuali e del piano degli investimenti finanziato;

d. rendicontazione scientifica ed economica delle attività del progetto all'Ente finanziatore. 5. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Partenariato esteso, la Fondazione svolge attività finalizzate:

a. alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca; b. alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati;

c. alla realizzazione e allo sviluppo di programmi di formazione;

d. a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca);

e. alla divulgazione e valorizzazione dei risultati della ricerca.

6. Al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare agli scopi di cui sopra, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici o privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali o accessorie.

7. La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare, su mandato dei propri membri, a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico. Tali progetti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire un elevato impatto e ricadute aggiuntive rispetto alle attività istituzionali dei singoli membri.

8. La Fondazione, per lo svolgimento dei propri scopi, conclude e stipula accordi, convenzioni e/o contratti con soggetti pubblici e/o privati e inoltre costituisce e/o partecipa a consorzi, società e altri soggetti pubblici e/o privati aventi personalità giuridica, purché non in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima. A tal fine la Fondazione adotterà propri regolamenti in materia.

9. In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

10. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro (nei limiti di cui al presente statuto e alla legge):

a. elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;

b. partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;

c. collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative e i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;

d. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;

e. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli

audiovisivi in genere;

f. svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;

g. nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

Art. 3. Durata

1. La durata della Fondazione è illimitata.

Commentato [VO2]: Si evidenzia che la durata anche oltre il PE e questi obiettivi sono specificamente previsti per gli degli HUB dei Centri Nazionali (art. 1, comma 4 di tale Bando), ma assenti in quello dei PE.

Vorremmo instaurare una breve riflessione sul punto e sugli obiettivi della fondazione SERICS, anche in relazione con i successivi artt. 22 e 23 (dove si parla, appunto, di sfruttamento e di proprietà intellettuale ed industriale dei risultati della ricerca), ove abbiamo riportato ulteriori commenti. Si fa presente che trattasi di attività in parte in concorrenza con quasi tutti i membri fondatori (es: realizzazione di attività di ricerca, programmi di formazione), non previste espressamente dall'Avviso pubblico.

UNIBO: propone eliminazione

Commentato [VO3]: UNIBO: propone eliminazione

Sezione II – Membri della Fondazione – Acquisto e perdita della qualifica

Art. 4. Tipologie

1. Possono essere Membri della Fondazione le Università statali e non statali, gli Enti pubblici di ricerca, gli Enti pubblici territoriali, gli altri soggetti pubblici o privati che svolgono, anche se non esclusivamente, o promuovono attività di ricerca e innovazione in ambiti di interesse della Fondazione. Essi si distinguono in:

- a. Fondatori;
- b. Partecipanti.

2. I Membri della Fondazione, conformemente agli impegni assunti già nell'ambito del Progetto ammesso al finanziamento o al momento della partecipazione, mettono a disposizione della stessa le conoscenze, le esperienze e le capacità professionali, le attività e le risorse necessarie per il migliore perseguimento delle finalità statutarie.

3. La maggioranza dei Membri della Fondazione è costituita da soggetti pubblici.

Art. 5. Membri fondatori

1. Sono membri Fondatori l'Università degli Studi di Salerno, in quanto Soggetto proponente del Partenariato esteso, e tutti i soggetti pubblici o privati indicati nel Progetto ammesso al finanziamento, i quali hanno partecipato alla costituzione della Fondazione o hanno a essa aderito successivamente entro la data d'avvio del Partenariato esteso, così come indicata nell'Avviso o concordata con l'Ente finanziatore.

2. Possono, inoltre, acquisire la qualifica di membri Fondatori anche le persone giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione. I nuovi membri Fondatori sono ammessi su proposta del Consiglio di Amministrazione e con delibera dell'Assemblea generale assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

3. Fino al termine del Periodo di Durata del Partenariato esteso, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni strutturali straordinarie dei soggetti Fondatori indicati nel Partenariato stesso, quali fusioni, scissioni, e/o incorporazioni.

Art. 6. Membri partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo quanto stabilito con apposita delibera dal Consiglio stesso.
2. La domanda di partecipazione avanzata dal richiedente viene esaminata dall'Assemblea generale, la quale ammette la partecipazione con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. In nessun caso potranno essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione, l'impegno a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti, se emanati, e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività mediante le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione.
3. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
4. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Ai Partecipanti pubblici può essere richiesto, esclusivamente, il versamento di risorse "una tantum".

Commentato [VO4]: UNIBO: aggiungere la frase "previa delibera dei rispettivi organi"; questa nota è motivata dalla volontà di tutela del bilancio da costi incontrollabili

Art. 7. Recesso

1. È ammessa la facoltà di recesso da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno. Tuttavia, i Membri fondatori indicati nel Programma del Partenariato esteso possono esercitare tale facoltà solo una volta scaduta la durata del Partenariato stesso.
2. Il recesso produce effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 8. Esclusione

1. L'Assemblea generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, decide a maggioranza assoluta dei componenti l'eventuale esclusione dei Partecipanti.
2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:
 - a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o dai regolamenti;
 - b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c. comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:
 - a. trasformazione, fusione e scissione;
 - b. trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - c. apertura di procedure di liquidazione.
4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:
 - a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 9. Diritti degli esclusi e dei receduti

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio Fondazione.

Sezione III - Organizzazione

Art. 10. Organi e strutture

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. il Presidente;
 - c. l'Assemblea generale;
 - d. il Comitato scientifico;
 - e. l'Organo di revisione ~~il Collegio sindacale~~;
 - f. il Direttore.
2. Sono strutture ausiliarie della Fondazione:
 - a. il Program/Research Manager;

- b. l' Advisory board;
- c. l' Innovation Board.

monocratico o collegiale sulla base della decisione del CdA.
L'organo monocratico può essere preferibile per motivi di economicità.

Commentato [VO6]: UNIBO. Suggestisce una figura unica

UNIBO: organo monocratico

Art. 11. Consiglio di Amministrazione. Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di cinque membri, compreso il Presidente, tutti scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o di alta competenza e comprovata esperienza tecnica e manageriale. Il Consiglio di Amministrazione può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:
 - a. un componente nominato dall'Università degli Studi di Salerno, in quanto Soggetto proponente del Partenariato esteso, al quale spetta la carica di Presidente;
 - b. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione del CNR; c. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione delle Università statali e non statali che rivestono la qualifica di membri Fondatori;
 - d. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione degli Enti pubblici di ricerca e degli Atenei e Scuole a ordinamento speciale che rivestono la qualifica di membri Fondatori;
 - e. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione delle persone giuridiche di diritto privato che rivestono la qualifica di membri Fondatori.
3. I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere immediatamente riconfermati, secondo le modalità indicate in precedenza, una sola volta dopo il primo mandato.
4. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto.
5. Qualora un Consigliere venga meno per qualunque ragione esso è sostituito, fino a esaurimento del mandato in corso, con persona indicata dallo stesso soggetto che aveva nominato o designato il Consigliere sostituito.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono far parte di altri organi della Fondazione.

Art. 12. Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di quelli per la realizzazione del Partenariato per la quale la Fondazione è stata costituita, salvo le competenze diversamente indicate dal presente statuto o dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, tranne quelli riservati agli altri organi della Fondazione stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta e aggiorna annualmente, avvalendosi del parere del Comitato scientifico, il programma pluriennale di attività, delibera in tema di linee guida, obiettivi generali della programmazione scientifica e direttive generali di amministrazione della Fondazione.
3. Il Consiglio stabilisce inoltre i criteri e i metodi per la valutazione dei risultati conseguiti dalle articolazioni organizzative della Fondazione.
4. Spettano, inoltre, al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze che lo Statuto non attribuisce specificamente agli altri organi della Fondazione. A esso pertanto compete, tra l'altro, di:
 - a. nominare o revocare il Program/Research Manager e il Presidente del Comitato scientifico; b. determinare le articolazioni organizzative dell'attività della Fondazione e nominarne, su proposta formulata dal Presidente, i relativi responsabili;
 - c. nominare, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato scientifico e il suo Presidente;
 - d. deliberare l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;

- e. predisporre il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Pag. 5 di 12

- f. delegare, per determinati periodi di tempo, proprie funzioni a singoli Consiglieri di Amministrazione stabilendo le modalità di relazione e/o ratifica delle attività; g. deliberare le modificazioni dello Statuto ai sensi dell'art. 25;
- h. deliberare in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
- i. definire le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione.

Art. 13. Consiglio di Amministrazione. Convocazione e quorum

1. Le modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono fissate mediante regolamento di funzionamento del medesimo.
2. Per la validità delle riunioni e deliberazioni si richiede, rispettivamente, la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti; i componenti potranno essere presenti anche in audio / video / teleconferenza, comunque con modalità che consentano l'identificazione dei medesimi, la partecipazione attiva, la visione, trasmissione e ricezione dei documenti e l'espressione del voto sulle delibere. Le modalità e regole di realizzazione delle riunioni in audio / video / teleconferenza potranno essere ulteriormente definite nel regolamento specifico a garanzia delle condizioni minime in precedenza descritte. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 14. Presidente. Vice Presidente

1. Il Presidente, nominato secondo quanto previsto nell'art. 11, dura in carica cinque anni e può essere confermato una volta soltanto.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e inoltre:
 - a. svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
 - b. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - c. assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale dovranno essere sottoposte ad approvazione.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Col parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì conferire, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, a dirigenti e a dipendenti o a terzi.
4. Il Presidente esercita le altre funzioni previste dallo Statuto.
5. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge tra i suoi membri un Vice Presidente. Egli esercita, per la stessa durata della carica, le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione spetta al Consigliere più anziano.

Art. 15. Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti dei Fondatori e dei Partecipanti, in numero di uno per ciascuno. A ogni Membro della Fondazione spetta un (1) voto.
2. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è regolarmente costituita

con la presenza della maggioranza dei membri. L'Assemblea generale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto eventualmente previsto per determinate deliberazioni dal successivo comma 3.

Pag. 6 di 12

3. L'Assemblea generale decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Membri che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla sua approvazione. In particolare, l'Assemblea:
 - a. ferme restando le finalità della Fondazione, esprime parere sulle modificazioni statutarie che il Consiglio di Amministrazione intenda deliberare;
 - b. approva i bilanci della Fondazione;
 - c. nomina i membri del Collegio sindacale, determinandone il compenso;
 - d. determina le indennità da corrispondere al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - e. delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto;
 - f. esercita gli altri compiti a essa riservati dal presente Statuto e dai regolamenti della Fondazione.
4. Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno una riunione dell'Assemblea, nel corso della quale illustra le principali attività svolte e l'andamento generale della Fondazione. Inoltre, l'Assemblea generale può essere convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Fondatori ovvero di un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Art. 16. Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi dell'attività scientifica, di ricerca e di innovazione della Fondazione. Il parere del Comitato scientifico è obbligatorio per gli atti di programmazione pluriennale sull'attività scientifica.
2. In particolare, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 dell'art. 1, il Comitato scientifico ha il compito di monitorare l'andamento delle attività in capo agli Spoke, attraverso una verifica periodica degli stati di avanzamento dei medesimi, e di fornire al Consiglio di Amministrazione motivate relazioni in merito. Tali attività di monitoraggio sono propedeutiche ai successivi atti di trasferimento di fondi dall'Hub agli Spoke. Il Comitato scientifico potrà avvalersi della consulenza di revisori esterni stranieri.
3. Il Comitato scientifico è composto da:
 - a. un numero di membri pari al numero delle Università statali e non statali che rivestono la qualifica di membri Fondatori;
 - b. un numero di membri pari al numero degli Enti pubblici di ricerca e degli Atenei e Scuole a ordinamento speciale che rivestono la qualifica di membri Fondatori;
 - c. fino a massimo di 3 membri in rappresentanza di Istituzioni pubbliche operanti nei settori che interessano l'attività della Fondazione.

Il Comitato scientifico dura in carica fino alla data di conclusione del Partenariato esteso, così come indicata nell'Avviso o concordata con l'Ente finanziatore e può essere successivamente rinnovato.

I membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, indicando anche il Presidente, e sono scelti tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente

insistono le attività della Fondazione. Il Presidente del Comitato scientifico convoca riunioni a carattere generale o speciale secondo che l'oggetto investa questioni di rilevanza complessiva o di specifica area scientifica. Egli può essere chiamato a partecipare senza diritto di voto al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato scientifico può, oltre a quanto già previsto all'art. 12, essere richiesto di pareri su questioni specifiche dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Comitato scientifico adotta un regolamento che disciplina il proprio funzionamento nel quadro delle prerogative stabilite dallo Statuto e lo comunica al Consiglio di Amministrazione per una presa visione preventiva alla sua adozione.

Art. 17. Revoca e decadenza dei membri del Comitato scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione può revocare uno o più membri del Comitato scientifico. 2. In caso di revoca o decadenza di un membro del Comitato scientifico, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere prontamente alla nomina di un nuovo membro, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 16.

Art. 18. Organo di revisione Collegio sindacale

1. L'organo di Revisione può essere monocratico o collegiale. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la forma dell'organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

2. In caso di organo collegiale, si compone il Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, ed è nominato con le seguenti modalità:

a. due membri effettivi, fra i quali il Presidente, e un membro supplente sono nominati dall'Università di Salerno;

b. un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dall'Assemblea generale. Tutti i membri, effettivi e supplenti, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

2. I membri, effettivi e supplenti, dell'Organo di revisione Collegio sindacale devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

3. L'Organo di revisione Collegio sindacale adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 *bis* del Cod. civ. in base alle specifiche previsioni del regolamento di cui all'art. 24, che ne definirà attività, funzioni e modalità di esercizio del controllo, ivi compresi i compiti previsti dall'art. 2409 *bis* del Cod. civ. ove la legge ne introduca l'obbligatorietà o lo stesso regolamento ne ravvisi la necessità per la Fondazione.

La responsabilità dei sindaci-revisori è quella prevista all'art. 2407 del Cod.

civ. 4. La delibera di nomina stabilirà i compensi a favore dei membri del Collegio sindacale. 5. I membri dell'Organo di revisione collegio sindacale sono invitati e possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19. Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della

Pag. 7 di 12

Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore. L'incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

2. Il Direttore svolge attività di gestione e coordinamento della Fondazione secondo quanto a egli attribuito dal Consiglio di Amministrazione. I poteri del Direttore, e ogni eventuale loro successiva modifica, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione mediante adozione di apposita delibera.

Art. 20. Program/Research Manager

1. La Fondazione può reclutare un Program/Research Manager, al quale affidare i compiti di supporto allo svolgimento delle attività riservate alla Fondazione stessa nell'ambito del Partenariato esteso. Al Program/Research Manager possono essere affidati da parte del Consiglio

Commentato [VO7]: UNIVE: Sarebbe opportuno, per motivi di chiarezza e trasparenza, individuare i motivi per cui il C.d.A. può addvenire alla revoca dei membri del Comitato scientifico.

Commentato [VO8]: Vedi sopra

di Amministrazione ulteriori compiti attinenti al supporto alle attività di ricerca e ai finanziamenti competitivi alla ricerca.

2. Il Program/Research Manager può essere chiamato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21. Advisory board e Innovation Board

1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Advisory board e un Innovation Board, strutture ausiliarie della Fondazione.

2. L'Advisory Board è la struttura ausiliaria che supporta il Consiglio di Amministrazione in merito agli indirizzi strategici e operativi della Fondazione e fornisce raccomandazioni non vincolanti in merito alle direttrici strategiche del programma di ricerca, curando l'allineamento di queste rispetto ai trend internazionali. Può altresì valutare su richiesta del Consiglio di Amministrazione la corrispondenza tra i progetti di ricerca e le attività scientifiche avviate e la qualità dei risultati ottenuti. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da almeno 5 membri.

3. L'Innovation Board è la struttura ausiliaria che svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, predisponendo pareri e raccomandazioni non vincolanti aventi a oggetto l'impatto esterno dei risultati delle ricerche e le azioni da promuovere per favorire i trasferimenti di tali risultati verso le imprese e le istituzioni. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da almeno 5 membri.

4. Possono essere nominati membri dell'Advisory board e dell'Innovation Board persone, italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale nelle materie d'interesse della Fondazione o rappresentanti di istituzioni e imprese.

5. Ciascun membro dell'Advisory board e dell'Innovation Board è tenuto a garantire la massima indipendenza e riservatezza nello svolgimento del suo incarico. A tal fine, ogni membro sottoscrive, al momento della propria entrata in funzione, un impegno alla riservatezza, al fine di mantenere la più completa confidenzialità su tutte le informazioni, i dati e i risultati delle attività di ricerca, i progetti e le proposte di finanziamento e ogni altra informazione che, per sua natura o per esplicita indicazione scritta, sia da considerare come confidenziale.

6. Il funzionamento dei predetti organismi sarà disciplinato da appositi regolamenti che, al momento della relativa costituzione, dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Sezione III – Attività

Art. 22. Principi e metodi di azione

1. La Fondazione persegue i suoi scopi agendo nella massima autonomia funzionale rispetto ai suoi membri. Le azioni intraprese tendono a coniugare e contemperare ricerca di base e ricerca applicata e devono essere orientate

al raggiungimento di risultati scientifici innovativi e di qualità.

2. Nel rispetto della natura non lucrativa dell'Ente, la Fondazione svolge la propria attività con una specifica attenzione a valorizzare, anche economicamente, i propri risultati e a utilizzarli a vantaggio dello sviluppo del Paese nella sua dimensione sociale, economica e culturale. In tale prospettiva, la Fondazione può promuovere anche iniziative idonee a generare ritorni economici nel breve periodo e applicazioni della ricerca valutabili secondo criteri di mercato, atte a contribuire alla sostenibilità economica della Fondazione.

Art. 23. Diffusione dei risultati della ricerca

1. La Fondazione ~~promuove tutela~~ mediante gli strumenti della proprietà intellettuale e industriale le idee e le opere dell'ingegno frutto degli studi e delle ricerche in essa svolti. La Fondazione, in particolare, dà rilievo all'attività di trasmissione delle conoscenze dal sistema della ricerca a quello industriale e viceversa, favorendo l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche.

Commentato [VO9]: Si fa presente che i risultati della ricerca svolta dagli spoke e dagli affiliati nell'ambito del PE 7, progetto finanziato dal MUR (e non dalla fondazione) apparterranno ai soggetti che li hanno generati. In sostanza, la proprietà di tali risultati non sarà della Fondazione, a meno che i membri non li cedano alla stessa sulla base però di successivi e eventuali accordi (vedi anche art. 4, comma 7 del Bando).

Pertanto, si evidenzia che i risultati di cui si parla in questo articolo saranno quelli generati direttamente dalla fondazione (con mezzi e risorse propri) e realizzati nell'ambito di altri programmi di ricerca (di cui all'art. 2 comma 5 dello statuto, in tema di oggetto sociale).

Commentato [VO10]: Questo paragrafo significa che la fondazione potrà ad esempio essere, in astratto, titolare di brevetti, in relazione alle *opere dell'ingegno frutto delle ricerche in essa svolte*. Anche in questo caso, vorremmo sottolineare che la fondazione, almeno nell'ambito del PE7 finanziato dal MUR, non svolgerà attività di ricerca e che, pertanto, durante la durata e nell'ambito del PE in oggetto, l'obiettivo è soprattutto quello di favorire la tutela e la diffusione dei risultati.

Sezione IV – Patrimonio, risorse e gestione

Art. 24. Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo di dotazione e Fondo di gestione. 2. Il Fondo di dotazione iniziale è costituito dai beni mobili, materiali e immateriali, immobili e dotazioni finanziarie conferiti dai Fondatori all'atto della costituzione.
3. Il Fondo di dotazione della Fondazione potrà essere successivamente incrementato da:
 - a. ulteriori conferimenti da parte di qualsiasi Membro con espressa destinazione a incremento del Fondo di dotazione;
 - b. contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il Fondo di dotazione;
 - c. avanzi della gestione.
4. Il Fondo di gestione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:
 - a. ulteriori contribuzioni dei Membri della Fondazione, dopo avere accantonato l'importo destinato a fondo di dotazione;
 - b. ogni risorsa alla Fondazione proveniente da finanziamenti competitivi per la ricerca;
 - c. ogni finanziamento a patrimonio di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente
 - d. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione;
 - e. reddito del capitale e avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività in sede di programmazione e di formazione o variazione del budget;
 - f. proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca o ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dalla Fondazione, in regime di attività commerciale strumentale, occasionale.
5. Gli utili derivanti dalla gestione non possono comunque essere distribuiti e devono essere integralmente destinati agli scopi della Fondazione.
6. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità.
7. I contributi dovuti dai Membri della Fondazione sono i Contributi Ordinari e i Contributi Straordinari.
8. Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi

dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura e organizzative. In caso di perdite, la responsabilità dei Membri rimane comunque limitata ai contributi deliberati.

9. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici deliberati a sostegno di progetti e iniziative di ricerca idonei a generare ritorni economici di breve periodo; tali contributi sono dovuti dai Membri della Fondazione interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e il loro ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte da ciascun Membro.

10. L'obbligazione in forza della quale i Membri sono tenuti al versamento dei contributi di cui sopra, costituisce un rapporto giuridico meramente interno fra la Fondazione e i suoi membri, e, pertanto, eventuali creditori della Fondazione non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti, diversa da quella prevista dalla legge per le fondazioni.

11. I contributi versati a norma del presente articolo, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività della Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che non vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazione, o, comunque,

richiesti ai membri, per istruire la pratica del nostro CdA.

Unive: Sarebbe opportuno valutare se prevederne una menzione dell'Atto costitutivo, sia per individuare espressamente la fonte costitutiva della Fondazione, sia per regolare le prime fasi dell'attività del nuovo ente.

Commentato [VO12]: UNIBO: suggerisce di eliminare non sia diversamente disposto.

12. In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio sono indivisibili e intrasmissibili.

13. Con regolamento interno sono disciplinate:

- a. le modalità e i criteri per la programmazione e gestione patrimoniale, economica e finanziaria; b. le forme di controllo interno;
- c. le modalità per il ricorso a operazioni di indebitamento che devono essere comunque limitate al finanziamento di investimenti e/o al ricorso al credito per temporanee necessità di cassa.

Art. 25. Esercizio di gestione, bilancio, libri e scritture contabili

1. L'esercizio di gestione della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso. I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni, in quanto compatibili, degli artt. da 2423 a 2435 *bis* del Cod. civ.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

4. La Fondazione mette a disposizione dei Fondatori copia del bilancio, del budget e delle relative relazioni.

5. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del Cod. civ, nonché le altre scritture previste dalla disciplina agli effetti delle norme tributarie. In caso di esercizio di attività commerciale la contabilità dovrà essere tenuta in forma separata.

Art. 26. Personale

1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Cod. civ. e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato. I rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente con l'applicazione del C.C.N.L. del

Sezione V – Disposizioni finali e di rinvio

Art. 27. Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dai due terzi dei suoi componenti, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea generale e acquisito il parere favorevole, vincolante, dell'Università di Salerno, in quanto Soggetto proponente del Partenariato esteso.

2. I pareri sono espressi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di modifica trasmessa dal Presidente della Fondazione. Essi si intendono favorevoli nel caso in cui il Soggetto proponente e/o l'Assemblea generale non si esprimano entro il predetto termine.

Art. 28. Scioglimento ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Cod. civ. per le fondazioni riconosciute e-in caso di sospensione o revoca totale dell'agevolazione prevista dall'Avviso Pubblico.

2. Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto – con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri – in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni

Commentato [VO13]: UNIBO: suggerisce di eliminare

Commentato [VO14]: UNIVE: Di norma le modifiche statutarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci, appare quindi irrituale che in questo atto si preveda che le modifiche dello Statuto siano di competenza del Consiglio di Amministrazione, cioè di un organo composto da soli cinque membri (vedi art. 11). Altrettanto irrituale appare che, sempre relativamente alle modifiche statutarie, l'Assemblea possa dare solo un parere non vincolante, mentre l'Università di Salerno, in qualità di Soggetto proponente, debba dare un parere vincolante e favorevole. Sarebbe forse opportuno riequilibrare i poteri dei soggetti competenti alle modifiche statutarie, anche a tutela degli interessi di tutti i soci fondatori.

UNIBO: Si richiama l'attenzione su art. 27 comma 1 che subordina le modifiche allo Statuto al parere vincolante e favorevole dell'università di Salerno. Questa posizione è ritenuta eccessiva in quanto tutti i Fondatori dovrebbero avere pari peso.

Commentato [VO15]: Si suggerisce questo paragrafo, poiché a prescindere agli altri obiettivi della Fondazione (art. 2, comma 5 dello statuto), questo è il principale motivo per cui viene costituita. Assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generali finalità della Fondazione a enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione.

Art. 29. Clausola compromissoria Foro competente

1. Eventuali controversie tra la Fondazione e i suoi Membri, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge, sono demandate al Foro di competenza territoriale dell'Università degli Studi di Salerno.

Art. 30. Codice Etico e promozione della legalità

1. La Fondazione adotta un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Con apposite iniziative, anche di tipo amministrativo e regolamentare, la Fondazione promuoverà con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente la cultura della legalità, favorendo pratiche

finalizzate alla prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché al potenziamento della trasparenza.

Art. 31. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Cod. civ. e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Commentato [VO16]: La clausola compromissoria è una clausola che permette la devoluzione, a soggetti in qualità di arbitri, delle possibili o eventuali controversie che derivano dal contratto nel quale è contenuta.
Peraltro, qui si prevede la competenza di giudice ordinario e non l'arbitrato.

STATUTO**della Fondazione di partecipazione****"RESearch and innovation on future Telecommunications systems
and networks, to make Italy more smART (RESTART)"****Art. 1****DENOMINAZIONE**

1. È costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. del Codice Civile la Fondazione denominata "RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART", in breve e di seguito indicata come "Fondazione RESTART" o "la Fondazione".

2. La Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione all'apposito Registro istituito presso la Prefettura - UTG di Roma e l'iscrizione nel repertorio economico amministrativo (REA) presso la CCIAA di Roma per lo svolgimento delle attività a carattere commerciale di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente statuto.

Art. 2**SEDE**

La sede legale della Fondazione è nel Comune di Roma, Via Cracovia n. 50,
c.a.p. 000133

Con provvedimento dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi operative nel territorio nazionale.

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

Art. 3**OGGETTO DELLA FONDAZIONE**

1. La Fondazione ha per oggetto la realizzazione di interventi compresi nel

quadro di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Fondazione opera in qualità di soggetto attuatore e referente unico ("*HUB*") nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la gestione del "*Partenariato esteso*" (di seguito anche P.E.) previsto dal Bando MUR n. 341 del 15/03/2022. La Fondazione agirà come soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del partenariato esteso, come referente unico nei confronti del MUR per l'attuazione del progetto.

La Fondazione, in quanto soggetto attuatore del Progetto, riceverà le tranche di agevolazioni concesse, svolgerà tutte le attività di cui all'art. 15 dell'Avviso MUR, verificherà e trasmetterà al MUR la rendicontazione delle attività svolte. Per la realizzazione delle attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022 (di seguito indicato anche come "Bando" o "Avviso") la Fondazione si avvale degli "*Spoke*", soggetti esecutori autonomi, di natura pubblica o privata. Ciascuno Spoke riceverà dall'Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvederà alla rendicontazione all'Hub delle spese proprie e dei propri "*affiliati allo Spoke*", soggetti pubblici e privati dei quali si avvale a sua volta nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.

2. In particolare la Fondazione si propone, limitatamente all'attuazione delle finalità previste nel campo di intervento del Partenariato Esteso

“*Telecomunicazioni del futuro*”, di svolgere attività integrative di quelle dei Promotori e dei Partecipanti aventi natura di Enti pubblici di ricerca o Università, promuovendo e coordinando ricerche sia fondamentali sia applicative in tutti gli ambiti delle telecomunicazioni,

dell'elettromagnetismo e in tutte quelle aree i cui progressi possono essere sinergici a queste.

Art. 4

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività che saranno ritenute dall'organo amministrativo strettamente strumentali, accessorie o necessarie per la realizzazione degli scopi che costituiscono l'oggetto della fondazione tra cui, a titolo esemplificativo:

- compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari per il conseguimento dell'oggetto della fondazione; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento -ad esclusione dei mutui- con banche, altri istituti di credito, e società finanziarie per il perseguimento degli scopi statutari;
- compiere operazioni mobiliari e immobiliari funzionali allo svolgimento delle attività previste nella proposta progettuale; compiere operazioni commerciali e finanziarie (escluso lo svolgimento delle attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito di cui al D.Lgs. 385/1993) funzionali allo svolgimento delle attività previste nella proposta progettuale;
- assumere, previa conforme deliberazione del Consiglio di

Amministrazione, a seguito di parere vincolante espresso dal Comitato di indirizzo, quote di partecipazione in società con caratteristiche di spin-off della ricerca o start-up innovativa costituite dagli Atenei o dagli Enti pubblici di ricerca membri,

specificamente costituite per il perseguimento degli scopi statutari

- collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita.

4. Eventuali utili derivanti alla Fondazione dallo svolgimento di attività commerciali saranno impiegati sia per la costituzione di riserve sia per il finanziamento delle attività della Fondazione.

Art. 5

DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Costituisce specifica fattispecie di raggiungimento dell'oggetto della Fondazione RESTART il completamento delle attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022 e delle relative attività di rendicontazione scientifica ed economica, inclusi eventuali obblighi di mantenimento per tutta la durata del periodo nel corso del quale potranno essere effettuate attività di ispezione contabile (c.d. *'audit'*) da parte delle competenti autorità ministeriali.

Al verificarsi di tale specifica causa di estinzione l'organo di amministrazione delibererà in merito all'avvio della liquidazione o - qualora sia ritenuto utile ed opportuno in considerazione della

prospettiva di prosecuzione delle attività scientifiche e di ricerca oltre il termine dei progetti PNRR- alla modifica del presente statuto o alla proposta all'autorità competente della trasformazione in altro soggetto giuridico in conformità a quanto previsto dagli artt. 22, 23 e 24 e delle norme vigenti.

Art. 6

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono nelle seguenti categorie:

Promotori, che partecipano all'atto costitutivo della Fondazione o aderiscono entro 60 giorni lavorativi dalla sua stipula, versano i contributi ai fondi di dotazione e gestione previsti dallo statuto, contribuiscono in maniera rilevante all'organizzazione ed alla realizzazione dell'oggetto della Fondazione e designano i componenti dell'organo di gestione - Consiglio di Amministrazione;

Partecipanti, che versano i contributi ridotti come previsto dall'art. 9 per tale categoria e collaborano alle attività della Fondazione partecipando alle riunioni del solo Comitato di indirizzo.

Art. 7

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è composto da;

a) un fondo di dotazione - indisponibile, espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in

genere, da esporre in bilancio come voce del passivo ricompresa all'interno del patrimonio netto e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali - costituito dai versamenti in denaro effettuati ai sensi dell'art. 9 co. 1 dai membri della Fondazione entro e non oltre la data di stipula dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione alla Fondazione.

Il fondo di dotazione può essere aumentato, fino all'ammontare stabilito in sede di atto costitutivo in € 300.000,00 (trecentomila/00), sia mediante nuovi versamenti effettuati al momento dell'eventuale ammissione di nuovi membri sia attraverso l'accantonamento, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di indirizzo, di quote del fondo di gestione o di eventuali utili derivanti dallo svolgimento di attività commerciali strumentali o accessorie a quelle di ricerca.

b) conferimenti in beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori ed espressamente destinati a patrimonio;

c) beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con l'oggetto della Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che lo stesso decida di imputare a patrimonio.

Art. 8

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione è costituito mediante:

- fondi erogati dal MUR in attuazione del Bando 341/2022;

Pag. 6 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

- redditi del capitale, avanzi e utili di gestione;
- utili delle eventuali società partecipate;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca;

- eventuali liberalità provenienti da terzi;
- altre rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- quote dei contributi versati dai membri della Fondazione ai sensi dell'art.9, nei modi e per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato di indirizzo.

Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per le attività inerenti e conseguenti il programma di ricerca di cui al Bando MUR n.341/2022

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non potranno essere richiesti trasferimenti straordinari, aperture di credito né il rilascio di garanzie in funzione di ripianamento delle perdite.

Art. 9

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO 1. I membri della Fondazione, sia promotori sia partecipanti, si impegnano a versare al fondo di dotazione, entro e non oltre la data di

Pag. 7 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

sottoscrizione dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione, la somma di € 10.000,00.

2. I membri della Fondazione sono inoltre tenuti a versare entro il 31 Dicembre di ogni anno un contributo quantificato come segue: a) per l'esercizio in cui la Fondazione viene costituita, o € 20.000 per i membri della Fondazione che aderiscano in qualità di "Promotori",

o € 10.000 per i membri della Fondazione che aderiscano in qualità di "Partecipanti";

b) Per ciascuno dei due esercizi successivi,

o € 30.000 per i membri della Fondazione che aderiscano in qualità di "Promotori",

o € 20.000 per i membri della Fondazione che aderiscano in qualità di "Partecipanti";

3. Alle amministrazioni pubbliche non potranno essere richiesti ulteriori contributi, comunque siano denominati o qualificati.

Art. 10

ADESIONI SUCCESSIVE

1. L'adesione di nuovi membri che avvenga oltre il termine di 60 giorni lavorativi dalla stipula dell'atto costitutivo di cui al primo periodo del precedente art. 6 dovrà essere deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole -obbligatorio e vincolante- del comitato di indirizzo, acquisite le deliberazioni degli organi amministrativi degli Enti pubblici. L'adesione comporta l'accettazione integrale e senza riserve dello statuto e di ogni altro atto

Pag. 8 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

di regolamentazione della Fondazione vigenti al momento della richiesta di adesione; il nuovo membro della Fondazione dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni scaturenti della delibera che stabilisce le condizioni di ammissione ed in particolare al versamento dei contributi previsti dall'art. 9 per la categoria alla quale viene ammesso.

2. La richiesta di adesione dovrà essere indirizzata con raccomandata A/R o

PEC al Presidente della Fondazione e dovrà specificare la categoria di ingresso, tra quelle di cui all'art. 6.

Art. 11

RECESSO

1. La qualità di membro della Fondazione non è alienabile né trasferibile a terzi.
2. I membri, Promotori o Partecipanti, possono sempre recedere inviando apposita dichiarazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, tramite PEC o a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede sociale non meno di tre mesi prima della scadenza dell'esercizio.
3. Il recesso sarà efficace dal termine dell'esercizio in corso alla data della comunicazione di cui al comma precedente. Nel caso in cui il recesso comporti l'inadempimento delle obbligazioni contratte verso il MUR al momento della concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso n. 341/2022, esso avrà efficacia dalla data di conclusione delle attività

Pag. 9 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

relative al programma di ricerca e innovazione previste dallo stesso Avviso e di assolvimento dei relativi obblighi di rendicontazione.

4. Il recesso non dà diritto alla ripetizione di quanto già versato sia al fondo di dotazione sia al fondo di gestione né dà luogo ad alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

5. Il recesso comunicato senza il rispetto del termine di cui all'ultimo

periodo del secondo comma del presente articolo sarà efficace al termine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato comunicato.

Art. 12

ESCLUSIONE DALLA FONDAZIONE

1. L' esclusione dalla Fondazione può essere deliberata solamente per i seguenti gravi motivi:

- a)** mancato versamento delle quote di cui all'art. 9;
- b)** compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Fondazione, inclusa la violazione degli accordi o dei regolamenti relativi agli obblighi di riservatezza e alla tutela della proprietà intellettuale;
- c)** compimento di atti contrari o di condotte incompatibili con il dovere di collaborazione con la Fondazione ed i suoi componenti;

Nel caso di enti o persone giuridiche private, l' esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

Pag. 10 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle

sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.

2. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole obbligatorio e vincolante del Comitato di indirizzo.

Il Comitato di indirizzo formula il proprio parere con la maggioranza assoluta dei membri calcolata non tenendo conto della partecipazione del rappresentante del membro della cui esclusione si tratta.

3. Nei casi previsti dal comma 1 lettera a), il membro inadempiente dovrà essere invitato dall'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, a mettersi in regola. L'esclusione potrà essere deliberata decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che l'inadempienza permanga.

4. La deliberazione di esclusione deve essere notificata a mezzo PEC o posta raccomandata, a cura del Presidente.

5. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra. L'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione

Pag. 11 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

Art. 13

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato di Indirizzo;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Collegio dei Revisori Dei Conti.

Art. 14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente, designato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in qualità di soggetto proponente del Programma di ricerca di cui al Bando MUR n. 341 del 15/03/2022 e da sei consiglieri. Di questi ultimi almeno tre sono designati dai membri "Promotori" di natura giuridica pubblica ed i rimanenti dagli altri Promotori.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

La nomina, la revoca e la sostituzione degli Amministratori viene deliberata dal Comitato di Indirizzo. Per il primo triennio il Presidente ed i consiglieri sono nominati nell'atto costitutivo, nel rispetto dei poteri di designazione di cui al comma precedente.

Pag. 12 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione; ad essi non spetta invece alcun compenso per l'attività svolta nell'espletamento di tale funzione. 2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno due membri o dal Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o PEC da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno.

Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e del Collegio dei revisori.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso o interrotto il collegamento con uno o più partecipanti, essa verrà sospesa per il tempo necessario alla riattivazione. In caso di impossibilità di riattivare il collegamento, il Presidente fisserà i nuovi

Pag. 13 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

termini per la prosecuzione dell'Ordine del Giorno e saranno considerate valide le sole delibere adottate sino al momento della sospensione o interruzione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva almeno della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese di norma a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni in materia di modifiche statutarie o scioglimento della Fondazione sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri, previo parere favorevole, obbligatorio e vincolante, del Consiglio di indirizzo.

3. Gli incarichi di consigliere e di presidente possono essere revocati in caso

di gravi, ripetuti inadempimenti dei doveri dell'ufficio, qualora compiano atti gravemente dannosi o pregiudizievoli per la Fondazione e comunque in tutti i casi previsti dalla legge. In tal caso, il Presidente o il Vicepresidente convocano il Comitato di indirizzo per la nomina dei sostituti, nel rispetto delle facoltà di designazione di cui al co.1.

Art. 15

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Fondazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto della Fondazione. Per gli atti di amministrazione straordinaria il Consiglio di Amministrazione acquisisce

Pag. 14 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

preventivamente il parere favorevole, obbligatorio e vincolante, del Comitato di indirizzo.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione

approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Direttore Generale e proposti dal Presidente, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, acquisito il parere del Comitato di indirizzo;

approva i documenti di indirizzo strategico e programmazione delle attività scientifiche proposti dal Comitato di indirizzo;

coordina e monitora l'attuazione del Programma di ricerca

del Partenariato vigilando sulla rendicontazione degli interventi a cura degli Spoke ed affiliati e sulla conseguente trasmissione al MUR;

autorizza ad effettuare le erogazioni sulla base del conseguimento delle milestones del Programma;

dispone interventi correttivi nel caso di ritardi attuativi degli Spoke e/o Affiliati;

delibera l'ammissione e l'esclusione dei Membri della Fondazione, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato di indirizzo;

delibera in merito a modifiche statutarie, all'estinzione ed alla trasformazione della Fondazione, nei modi previsti dal comma precedente;

approva i regolamenti predisposti dal Presidente, sentito il parere del Comitato di indirizzo;

Pag. 15 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

delibera in merito all'accettazione di donazioni, lasciti ereditari o finanziamenti comunque qualificati;

delibera in merito al ricorso a forme di finanziamento, previo parere del Comitato di indirizzo;

conferisce mandati alle liti e nomina procuratori, previo parere del Comitato di indirizzo;

nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, determinandone l'eventuale remunerazione;

delibera sugli aumenti del fondo di gestione e sull'impiego dei contributi versati dai membri;

nomina il Direttore generale di cui all'art. 22;

□ svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente statuto e approva tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non ricompresi nell'elenco di cui al presente comma.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano Promotori e Partecipanti ancorché non intervenuti o astenuti o dissenzienti. L'eventuale impugnazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è disciplinata in conformità all'art. 23 C.Civ.

Art. 16

COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato di indirizzo è composto dai rappresentanti legali dei membri promotori e partecipanti, i quali possono farsi sostituire, mediante delega scritta, da altra persona. Alle riunioni del Comitato di

indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri di amministrazione.

I componenti del Comitato di indirizzo non possono essere contemporaneamente componenti del Consiglio di Amministrazione; i Consiglieri di amministrazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato di indirizzo senza diritto di voto.

Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione; ad essi non spetta invece alcun compenso per l'attività svolta nell'espletamento di tale funzione. Ogni membro della Fondazione, in regola con il versamento dei contributi di cui all'art. 9, ha

diritto ad un voto.

2. Il Comitato di indirizzo è organo consultivo che fornisce il proprio parere al Consiglio di Amministrazione:

obbligatorio e vincolante in materia di:

- modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione o trasformazione,
- adesione di nuovi membri ed esclusione di promotori e partecipanti,
- atti di straordinaria amministrazione;
- bilanci preventivi e consuntivi.
- ricorso a forme di finanziamento di qualsiasi genere; -
- assunzione di quote di partecipazione in società con caratteristiche di spin-off;

obbligatorio ma non vincolante in materia di:

- regolamenti per il funzionamento della Fondazione, la tutela della proprietà intellettuale, la riservatezza, la

Pag. 17 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

costituzione di comitati consultivi e del Board di coordinamento degli *spoke*, la disciplina dell'eventuale personale dipendente e il conferimento di incarichi di consulenza, le *policy* anticorruzione anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231 del 2001,

- conferimento di mandati alle liti.

In tutti gli altri casi il Consiglio di Amministrazione o il Presidente possono richiedere il parere non vincolante del Comitato su qualsiasi argomento ritengano opportuno.

Inoltre, il Comitato di indirizzo nomina (nei modi previsti dagli artt. 13 e 16) e revoca il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e delibera le eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Revisori dei conti.

Infine, il Comitato può formulare proposte sulle attività, i programmi ed obiettivi della Fondazione.

ART. 17

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato di indirizzo deve essere convocato almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano. È convocato inoltre in tutti i casi in cui il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei membri e comunque in tutti i casi previsti dalla legge.

Pag. 18 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

2. Il Comitato di indirizzo è convocato di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata spedita ai membri della Fondazione ovvero tramite Posta Elettronica Certificata, al domicilio o all'indirizzo PEC risultante dall'elenco dei membri, almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Sono tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra qualora sia presente la totalità dei Promotori e dei Partecipanti e siano

inoltre presenti o comunque informati della riunione i Consiglieri di amministrazione ed i Revisori dei conti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Il Comitato di indirizzo si riunisce di regola presso la sede sociale, salvo diversa indicazione nella convocazione, purché nel territorio dello Stato. È sempre ammessa, ed è obbligatoria qualora convocata al di fuori della sede della Fondazione, la riunione mediante teleconferenza/videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza. Condizione essenziale per la validità della riunione del Comitato di indirizzo in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti il Comitato di indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante la riunione, per consentire la stesura, redazione e sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui

nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso o interrotto il collegamento con uno o più partecipanti, essa verrà sospesa per il tempo necessario alla riattivazione. In caso di impossibilità di riattivare il collegamento, il Presidente fisserà i nuovi termini per la prosecuzione dell'Ordine del Giorno e saranno considerate valide le sole delibere adottate sino al momento della sospensione.

4. Il Comitato di indirizzo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, trasformazione e scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei

membri della Fondazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Vicepresidente in caso di suo temporaneo impedimento allo svolgimento delle funzioni o di assenza. Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante scelto dal Comitato.

Al Presidente spetta constatare il diritto di intervento nella riunione, accertarne la regolare costituzione, dirigere e regolare la discussione e stabilire la modalità di votazione, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto.

Art. 18

PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comitato di indirizzo su designazione dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Pag. 20 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

Il Presidente designa il Vicepresidente che è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto salvo nel caso in cui svolga la funzione di sostituzione del Presidente come previsto dal successivo comma 2.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Per il primo triennio sono entrambi nominati nell'atto costitutivo; successivamente vengono entrambi nominati nel corso della riunione del Comitato di indirizzo nella quale viene approvato il bilancio dell'esercizio relativo al terzo anno di mandato. Il Presidente ha poteri di

rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Ha inoltre i seguenti poteri:

convoca e presiede il Comitato di indirizzo;

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

sovrintende all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

predispone i regolamenti, trasmettendoli al Comitato di indirizzo ed al Consiglio di Amministrazione rispettivamente per l'espressione del parere obbligatorio e per l'approvazione;

vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di indirizzo;

può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione convocato nei 5 giorni lavorativi successivi alla loro adozione;

Pag. 21 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporanei e di breve durata, inoltre assume di diritto la carica di presidente del Comitato tecnico-Scientifico.

Al Presidente ed al Vicepresidente spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione; ad essi non spetta invece alcun compenso per l'attività svolta nell'espletamento di tale funzione.

Art. 19

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione 2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro. Il Consiglio di Amministrazione che nomina i revisori designa, tra i revisori effettivi, il Presidente del Collegio.

3. I revisori durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

4. In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei Revisori, subentrano i supplenti, i quali restano in carica fino alla riunione del Consiglio di Amministrazione successiva, nel corso della quale si provvederà alla nomina dei nuovi Revisori effettivi e supplenti

Pag. 22 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

necessari per l'integrazione del Collegio. Il mandato dei nuovi nominati termina insieme a quello degli altri Revisori in carica. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocato il Consiglio di Amministrazione perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

5. Ai membri del Collegio dei Revisori spetta un compenso, che sarà determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione 6. Il Collegio è organo tecnico contabile della Fondazione cui spetta il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio

preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettuare verifiche di cassa.

Art. 20

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Ciascun Promotore e Partecipante ha diritto di designare un membro del Comitato Tecnico Scientifico, in base ad una comprovata esperienza tecnico-scientifica nelle materie oggetto delle attività di ricerca del partenariato. Il Comitato è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è presieduto dal Vicepresidente della Fondazione.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico non possono essere contemporaneamente componenti del Consiglio di Amministrazione; i Consiglieri di amministrazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico senza diritto di voto.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha durata triennale e scadenza coincidente con quella del mandato del Consiglio di Amministrazione, i componenti potranno essere confermati nell'incarico una sola volta. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e orientamento delle attività scientifiche e di ricerca. In particolare, formula proposte ed esprime pareri non vincolanti sulle attività scientifiche e tecniche della Fondazione, su incarichi scientifici di direzione e coordinamento delle strutture scientifiche e di ricerca. Esso inoltre predispone con cadenza semestrale una relazione tecnico scientifica sui risultati conseguiti e sugli obiettivi previsti e sul programma di attività

da svolgere. Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal suo Presidente, con PEC o posta elettronica non certificata almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed è ammessa anche la partecipazione in via telematica.

Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 21

PERSONALE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato.

Art. 22

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore. L'incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

2. Il Direttore svolge attività di gestione della Fondazione secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. I poteri del Direttore ed ogni eventuale loro successiva modifica sono definiti dal Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera e devono essere formalizzati con provvedimento del Presidente.

3. In particolare, al Direttore Generale spettano i seguenti compiti:

svolge funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione;

coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

coadiuva il Presidente nell'elaborazione dei piani industriale finanziario e scientifico della Fondazione, nel monitoraggio e nell'attuazione degli interventi e nella rendicontazione delle spese sostenute dagli Spoke e loro Affiliati.

esercita funzioni di gestione amministrativa della Fondazione, inclusa quella relativa all'assunzione del personale amministrativo della Fondazione deliberata dal Consiglio di

Amministrazione, nel rispetto del regolamento adottato dallo stesso Consiglio di Amministrazione;

cura la predisposizione, almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio sociale, del budget previsionale sottoponendolo al parere del Comitato di indirizzo e predispone, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta trasmettendoli ai Revisori dei conti, al Comitato di indirizzo ed al Consiglio di

Amministrazione

svolge le altre funzioni che gli vengono delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

DURATA E CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. La Fondazione adotta un sistema di contabilità economico patrimoniale. Il bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa nonché dalla relazione sulla gestione dell'organo amministrativo, deve essere comunicato ai Revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato di indirizzo che li deve discutere.

Il bilancio, redatto secondo la struttura e nel rispetto dei principi contabili di cui agli artt. 2423 e ss. c.civ. per quanto compatibili, inclusa la relazione revisori, deve essere depositato nella sede della Fondazione a disposizione dei membri e ad essi trasmesso tramite PEC

Pag. 26 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione del Comitato di indirizzo. Successivamente all'approvazione i bilanci preventivo e consuntivo devono essere trasmessi ai membri della Fondazione ed agli organi di controllo previsti dalla normativa vigente entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati da una relazione sull'andamento della gestione sociale.

3. L'impiego degli eventuali utili di gestione sarà determinato dal Consiglio

di Amministrazione su proposta del Comitato di indirizzo.

Art. 24

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal Presidente e approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole obbligatorio e vincolante del Comitato di indirizzo e comunque acquisite le delibere favorevoli degli organi competenti dei membri della Fondazione aventi natura giuridica di Enti Pubblici di Ricerca o di Università Pubbliche
2. La delibera di approvazione della modifica dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri.

Art. 25

ESTINZIONE

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 27 c.civ., in caso di sospensione o revoca totale dell'agevolazione prevista dall'Avviso MUR.

Pag. 27 di 29

Statuto Fondazione RESTART v12, 12/09/2022 18:30

Costituisce specifica fattispecie di raggiungimento dell'oggetto della Fondazione RESTART il completamento delle attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022 e delle relative attività di rendicontazione scientifica ed economica, inclusi eventuali obblighi di mantenimento per tutta la durata del periodo nel corso del quale potranno essere effettuate attività di ispezione contabile (c.d. *'audit'*) da parte delle competenti autorità

ministeriali.

2. Il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto del verificarsi di una causa di scioglimento, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Nel caso di raggiungimento dell'oggetto della Fondazione -

con particolare riferimento al secondo periodo del comma precedente- il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la variazione dell'oggetto sociale o la proposta di trasformazione ai sensi dell'articolo successivo.

3. Con la delibera che accerta il verificarsi di una delle cause di estinzione il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente dispone la devoluzione del patrimonio ad altri Enti, con preferenza per le fondazioni universitarie costituite dai membri della Fondazione stessa, che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 26

TRASFORMAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione delle delibere favorevoli degli organi competenti dei membri aventi natura giuridica di Enti Pubblici di Ricerca o di Università Pubbliche e con il parere favorevole obbligatorio del comitato di indirizzo, può deliberare in merito alla proposta di trasformazione in altro soggetto giuridico ai sensi degli artt. 42bis, 2500

octies c.civ, che dovrà essere inviata all'autorità competente per l'eventuale approvazione ai sensi dell'art. 28 c.civ.

Art. 27

CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 28

NORMA FINALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si osserveranno il Codice Civile e le altre leggi vigenti.